

CXXVII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 1898

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Atti vari:

Domanda a procedere contro il deputato BISSOLATI (*Annunsio*) Pag. 4588

Rinuncia del deputato BOVIO all'ufficio di professore 4588

Relazioni:

Domanda a procedere contro il deputato GUERCI (RICCIO) 4622

Proposte di legge (*lettura*):

Veterani (DI BAGNASCO) 4596

Comune di Bentivoglio (PANZACCHI) 4596

Consiglio di Stato (TRIEPI) 4596

Disegno di legge (*Seguito della discussione*): 4598

Cassa di credito comunale e provinciale:

Oratori:

BOSDARI 4616

DE NAVA 4619

GIOLITTI 4601

LUCHINI ODOARDO 4607

MICHELOZZI 4598

Interrogazioni:

Maniaci poveri di Mantova:

Oratori:

ARCOLEO, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. 4588

GATTI 4588

Trasloco di agenti ferroviari:

Oratori:

ARCOLEO, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. 4589

NOFRI 4589

Invio di una nave da guerra in China:

Oratori:

BRIN, *ministro della marina*. 4591-92

FARINA EMILIO 4591-92

Assegnazione di un soldato alle compagnie di disciplina:

Oratori:

AFAN DE RIVERA, *sotto-segretario di Stato per la guerra* Pag. 4593-94

BISSOLATI 4593

Emigranti:

Oratori:

BRIN, *ministro della marina*. 4595

LOCHIS 4595

Proposta di legge (*Svolgimento*):

Atti di malafede nei rapporti commerciali con l'estero:

Oratori:

LUCHINI ODOARDO 4597

SUARDI, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio* 4598

La seduta comincia alle ore 14.15.

Lucifero, *segretario*, legge il processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Scaglione, di giorni 15; Castelbarco-Albani, di 8; Panattoni, di 3; Pini, di 12. Per motivi di salute, l'onorevole Wollemborg, di giorni 10. Per ufficio pubblico, l'onorevole Cavagnari, di giorni 15.

(Sono conceduti).

Opzione.

Presidente. L'onorevole Bovio mi ha diretto la seguente lettera:

« Ill.mo Presidente,
« Rinunzio alla cattedra, e serbo il mio posto di deputato alla Camera.

« Con alta considerazione

« *Dev.mo*

« Giovanni Bovio. »

Do atto all'onorevole Bovio di questa sua comunicazione, che sarà trasmessa all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Domanda di procedere.

Presidente. Dall'onorevole ministro di grazia e giustizia mi è pervenuta la seguente comunicazione:

Roma, addì 16 febbraio 1898.

Il Procuratore del Re presso il Tribunale di Roma, colle unite tre istanze, chiede l'autorizzazione della Camera dei deputati, prescritta dall'articolo 45 dello Statuto, per procedere contro l'onorevole Leonida Bissolati per tre distinti delitti di diffamazione col mezzo della stampa in danno di Costantino Venturi, Francesco Criscuolo e Francesco Giampieri.

Mi pregio comunicare all'E. V. le dette domande con gli atti preliminari dell'istruttoria assunti, affinchè si compiaccia di provocare su di esse la deliberazione di cotesta Onorevole Assemblea.

Il Ministro

G. ZANARDELLI.

Questa domanda sarà trasmessa agli Uffici.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

Gli onorevoli Gatti e Rocca Fermo interrogano il ministro dell'interno « sulla legalità ed opportunità della *dichiarazione giurata*, imposta con recente disposizione ai medici della provincia di Mantova, per lo invio di maniaci poveri al manicomio. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare per rispondere a questa interrogazione.

Arcoleo, *sotto-segretario di Stato per l'interno.*

L'onorevole Gatti accenna ad una disposizione data nel passato settembre dal prefetto di Mantova, con una circolare, nella quale prescriveva una dichiarazione giurata, da farsi dinanzi al pretore, per l'ammissione nel manicomio dei pazzi poveri. Non occorre spendere molte parole per dire come il Governo, in massima, non possa accettare simili formule di dichiarazione, le quali subordinano ad un principio etico una spesa che deve gravare sugli enti locali. Quindi, come criterio di massima, specialmente nello stato presente della legislazione, non si possono adottare simili formule; molto meno poi imporle, perchè non risponderebbero neppure ad un criterio relativo di specificazione, di fronte ad individui ed a fatti che sarebbero rimessi alla coscienza, più o meno rigida, di un medico. Gli onorevoli interroganti, quindi, si terranno paghi di queste dichiarazioni mie di ordine generale; le quali non escludono il lodevole intendimento che abbia potuto avere l'autorità locale, giacchè il Ministero deve guardare al provvedimento in sè, e non agli intendimenti di chi lo emise. Esso ha disposto invece che si adotti un sistema di osservazione preliminare, pel quale si possa accertare la condizione infelice di quei poveri che debbono essere ammessi nel manicomio.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gatti.

Gatti. Poichè l'onorevole sotto-segretario di Stato conviene con me contro la *dichiarazione giurata* imposta dal prefetto di Mantova ai medici del Mantovano e ha provveduto per farla revocare, io avendo ottenuto lo scopo non ho che a dichiararmi soddisfatto.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Nofri ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici « sul loro contegno, di fronte alla violazione commessa dalla Società anonima esercente le ferrovie del Mediterraneo, del diritto statutario di associazione, in odio a tre dei suoi agenti traslocati in punizione da Torino per avere esercitato quel diritto, coll'essersi recati, d'incarico della Lega dei ferrovieri italiani, sul teatro del disastro ferroviario d'Aosta, avvenuto il 4 ottobre dello scorso anno, per eseguire una inchiesta a tutela degli interessi delle ve-

dove dei loro compagni di lavoro morti in conseguenza di quel disastro. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Arcoleo, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Nofri si duole perchè sia stato offeso il diritto di associazione della Lega dei ferrovieri italiani. A me invece pare che nella sua interrogazione si contenga qualche cosa di diverso di ciò di cui egli si duole; perchè la sua interrogazione equivale a questo: nel caso di un disastro ha un'associazione il diritto di delegare alcuni dei suoi membri a costituire una Commissione d'inchiesta, che faccia indagini, e che si metta in rapporto con le autorità giudiziarie e chieda dei provvedimenti?

Mi pare che l'onorevole Nofri sia caduto in un equivoco. Rimanga pure rispettato il diritto di associazione della Lega dei ferrovieri; liberissimi questi di estendere le loro indagini individuali e di provvedere dei lumi che occorrono alle autorità amministrative e alle autorità giudiziarie. Niente di meglio anzi quando dalle associazioni si ricevono di simili benefici, perchè possono equilibrarsi meglio certe correnti e possono averne vantaggio l'amministrazione e la giustizia nell'esercizio delle loro attribuzioni. Ma qui il fatto è diverso.

Sulla linea Ivrea-Aosta avvenne un disastro ferroviario; rimasero morti il capo conduttore ed il fuochista; feriti, gravemente il conduttore, leggermente il guardafreni e più o meno gravemente altre persone.

Occorrevano due indagini, una di ordine amministrativo, l'altra di ordine giudiziario. Con quella di ordine amministrativo, si accertò che i vagoni, il materiale, la linea, la locomozione e la celerità corrispondevano agli obblighi che la Società aveva. Quindi nessuna responsabilità di ordine amministrativo.

Intervenuta poi l'autorità giudiziaria, il processo finì con un'ordinanza del giudice istruttore di non luogo a procedere per inesistenza di reato contro il macchinista Massa Gentile.

È stata dunque così esaurita tanto la competenza amministrativa quanto la competenza giudiziaria. Ma la Lega dei ferrovieri credette tuttavia di mandare sul posto come suoi delegati due operai ed un altro suo rappresentante, i quali si costituirono in Commis-

sione d'inchiesta, osservarono, spostarono delle traverse, esaminarono i tipi dei vagoni, interrogarono persone, fecero verbali, si presentarono al procuratore del Re ed infine fecero delle denunce che però non ebbero nessun seguito e nessuna efficacia. Ecco dunque la posizione di fatto: un Comitato d'inchiesta costituito dalla Lega dei ferrovieri, cioè da individui dipendenti da un'Amministrazione che aveva adempiuto al suo dovere, come era risultato dall'inchiesta amministrativa, ed aveva poi deferito il fatto al potere giudiziario per gli elementi che si erano raccolti.

Ora io dirò all'onorevole interrogante: liberissimo il diritto di associazione, ma non quello di esorbitare dal campo della libertà al campo dei poteri. Come si può compatire che tre operai ferrovieri si costituiscano in Commissione di inchiesta, facciano verbali, indagini, interrogazioni e denunce al potere giudiziario come comitato d'inchiesta, non come individui, che è ben altra cosa? E che cosa fece la Società? La Camera crederà che la Società abbia sospeso, licenziato, applicato delle multe a questi ferrovieri, costituitisi in comitato d'inchiesta; no, essa li trasferì semplicemente da un luogo ad un altro, esercitando così quel potere discrezionale, che, per ragioni di servizio, può esercitare su tutti i suoi dipendenti. La Società cioè non fece nulla di tutto quello, che incombe come obbligo ad ogni Amministrazione, sia privata che pubblica, quando i suoi dipendenti si erigano in Commissione d'inchiesta contro i loro superiori e vengano a turbare quell'ingranaggio di poteri, che è determinato dalle leggi e dai regolamenti. Onde se qualche cosa l'onorevole interrogante vuol rimproverare alla Società, io credo che dovrà concludere per accusarla di debolezza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nofri.

Nofri. Come troppo spesso, anche questa volta l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ammette in teoria l'intangibilità del diritto di associazione, salvo poi ad escluderla gradatamente nella pratica coll'attaccarsi ad una ingegnosa trasformazione dei fatti, che hanno dato luogo al lamento per la violazione di quel diritto. Egli infatti comincia col dichiarare che l'Associazione dei ferrovieri italiani, e per essa i suoi delegati, avevano il diritto di compiere questa inchie-

sta per la tutela degli interessi delle vittime del disastro ferroviario di Aosta...

Arcoleo, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Come individui!

Nofri. Sia pure, giacchè andarono come individui, salvo a dichiararsi poi come delegati della loro organizzazione. In pratica poi nega ad essi e alla loro Società questo diritto, collo esporre i fatti in modo tale che, se in apparenza e nella loro generalità e complesso loro possono sembrare come egli li ha narrati sulla scorta dei documenti dell'Ispettorato governativo e quindi pur troppo delle Compagnie, nei loro particolari però e nella essenza loro sono ben diversi e portano qualunque animo retto a conclusioni del tutto opposte a quelle, davvero umilianti per le nostre leggi, dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

Prima di tutto bisogna premettere che le Società esercenti le nostre ferrovie tutte le volte che avviene un disastro (ed i processi giudiziari son lì a dimostrarlo) mandano propri rappresentanti di fiducia dalle famiglie delle vittime per offrire loro delle somme di danaro, irrisorie sempre di fronte a quelle che potrebbero pretendere, e far firmare nello stesso tempo atti di rinuncia a qualsiasi pretesa di diritto ulteriore. Queste Società in tal modo, profittando della ignoranza e tante volte delle condizioni economiche disastrose di queste persone, nel momento doloroso della sventura, in cui si trovano, ottengono i loro interessati e poco onesti scopi. Questa è la sola ragione, per cui la *Lega ferrovieri italiani*, tutte le volte che avviene un disastro, è stata costretta a far eseguire un'inchiesta contemporanea ed immediata a quella dell'autorità amministrativa e giudiziaria, per vedere se non ci fosse da raccogliere qualche elemento che all'occasione potesse servire nei tribunali per tutelare gli interessi delle vedove e dei figli dei ferrovieri rimasti vittime del disastro stesso. Niente sopraffazione, inframmettenza od invadenza quindi nel campo delle altre autorità, ma semplice opera pronta, contemporanea e doverosa.

Tanto vero questo che una delle persone oggi punite aveva altra volta a proposito di un simile disastro (quello di Modane), compiuta la stessa inchiesta anche con maggiore apparato e con una certa qual teatralità, per le Compagnie, parlando sul feretro delle vittime, senza che l'Amministrazione avesse cre-

duto, non dico di punirlo, ma neanche di fargli la benchè minima osservazione; confermando quindi praticamente quel diritto che egli credeva di avere, nonchè la facoltà di compierlo, come lo compì. Ora perchè proprio questa volta l'Amministrazione della Mediterranea ha creduto di risvegliarsi e di colpire come ha colpito? È chiaro. Fra i quattro, che andarono a fare l'inchiesta c'era Alfonso Galleani, presidente della cooperativa ferroviaria di consumo di Torino, vale a dire un ferroviere intelligentissimo e, quello che più importa, una delle più forti fibre di organizzatore dei propri compagni; che tutto sacrificò per la loro Lega e quindi temuto a Torino dalla Mediterranea al massimo grado.

A questa premeva pertanto di sbarazzarsene, come altra volta per la stessa ragione si sbarazzò di chi vi parla adesso. Si trovò il pretesto; quello che prima non fu ritenuto delitto, e tanto meno semplice mancanza, diventò un'enormità dopo; ed appena questi rappresentanti della Lega ferrovieri ebbero compiuta l'inchiesta, vennero chiamati davanti ad una specie di tribunale statario, composto di funzionari dell'Amministrazione, il quale, dopo varie interrogazioni, appellantisì alla lealtà degli interrogati, fece una specie di processo e pronunciò, dopo avervi pensato su quasi due mesi, la condanna, consistente ben altro che in un semplice trasloco, ma basantesi nientemeno che sull'articolo 75, paragrafo 27, delle norme sul personale.

Ora quest'articolo minaccia la destituzione « a chi per un complesso di fatti e indizi gravi e concordanti sia dall'amministrazione giudicata immeritevole della fiducia necessaria per essere conservato in servizio. » Si capisce a colpo d'occhio che qui si tratta nè più nè meno che di furti o tradimenti commessi. Io sono stato quindici anni nell'amministrazione ferroviaria dell'Alta Italia prima e, poi, Mediterranea, e quindi so che quando per più volte uno si trova implicato in un furto o tradisce il proprio dovere, anche se non è provata la sua colpevolezza, per quest'articolo può essere precisamente destituito, cosa che, del resto, non è mai avvenuta.

Questa volta la disposizione viene allargata fino ad implicarvi un atto compiuto fuori di servizio e come cittadini e come lavoratori. L'Amministrazione, senz'altro, sicura pur troppo della vostra acquiescenza, o governanti, dice: io dovrei destituirvi; però, per pura com-

passione, mi limito a trasferirvi tutti in punizione nelle più lontane Provincie meridionali, e, cioè, uno a Reggio Calabria, un altro a Sapri ed un terzo ad Avellino, con perdita dei guadagni provenienti dal cottimo, delle indennità di trasferimento, dei biglietti gratuiti per voi e per le vostre famiglie, e senza nessun affidamento per l'avvenire. Ora, se questa è debolezza ed indulgenza, non so veramente che cosa di più grave avrebbe dovuto fare l'Amministrazione! Si dica piuttosto che essa non li ha destituiti perchè temeva, come teme ancora, di aver commesso un'enormità anche di fronte al Codice.

L'onorevole sotto-segretario di Stato dice che si è fatta un'inchiesta giudiziaria e amministrativa dalla quale nulla risultò a carico dell'Amministrazione, circa il disastro. Ma la questione non è finita come non finisce mai così presto quando avvengono dei disastri in cui si abbiano delle vittime. Le famiglie di queste ultime hanno ricorso infatti ai Tribunali; si dovrà discutere la causa e si dovrà vedere se responsabilità ci fu da parte dell'Amministrazione o del Governo, vale a dire se le traverse erano in buono o cattivo stato, se ci era stato eccessivo lavoro o se altre cause, all'infuori della pura accidentalità, possono aver determinato la catastrofe.

Quindi, come vede l'onorevole sotto-segretario di Stato, non è terminato nulla essendo tuttora in corso questi giudizi.

Ma vi ha di più e di peggio per voi rappresentanti del Governo. Dove voi, porgendovisi una buona occasione, avreste dovuto trovare un modo qualsiasi per dimostrare che non sempre e non del tutto siete parziali, prestando sempre man forte ai padroni contro i lavoratori, non avete trovato altro che la comodità di ripetervi, lasciandovi trasportare dalla solita corrente reazionaria, che scambiate per conservatrice. Avete ancora una volta lasciato che la legge si violasse, se non da voi, da altri, che poi negli effetti è la stessa cosa. Ebbene, la lega dei ferrovieri italiani si è sentita abbastanza forte per fare quello che voi avreste almeno dovuto accennare col vostro intervento ed ha detto ai puniti: In nome del diritto di associazione violato in tal modo, ribellatevi alla punizione e riposate sulla vostra organizzazione. Uno di questi lo ha fatto ed è stato licenziato. Egli è appunto quel Galleani, che principalmente si voleva col-

pire e che ha iniziato causa contro l'Amministrazione (la quale teme di perderla, come ne ha già perduta un'altra consimile), e che ha così affidato il suo presente ed il suo avvenire alla *Lega Ferrovieri*, dimostrandovi come si imponga ai prepotenti il rispetto alle leggi!

Come vede, onorevole sotto-segretario di Stato, l'Amministrazione della Mediterranea ha realmente compiuto un atto violatore del diritto statutario di associazione, ed è doloroso e quasi umiliante che qui si voglia non solo giustificare quella violazione, di che non sarebbe a meravigliare, ma quasi dichiarare che si è dolenti che non si sia fatto di più di quel che si è fatto. Doloroso, ripeto, e vergognoso al tempo stesso, che certe eresie liberali si debbano dir qui, perchè ciò dimostra ancora una volta che voi volete portare all'estremo il diritto di difesa e di resistenza di queste Associazioni dei ferrovieri, e dimostra ancor più che tutte le volte che ci sono di mezzo i grandi padroni, e in questo caso l'amministrazione ferroviaria, voi non sapete dar ragione ai lavoratori. Voi li abbandonate all'arbitrio del capitalismo. Essi si difendono da sé ormai e non credono più e non sperano che nella forza della loro organizzazione. (Bene! Bravo! *all'estrema sinistra*).

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Emilio Farina al ministro della marina: « per sapere per quali motivi non si sia ancora mandata una nave da guerra nei mari della China. »

L'onorevole ministro della marina ha facoltà di parlare per rispondere a quest'interrogazione.

Brin, ministro della mariniera. L'onorevole Farina Emilio chiese fin dal dicembre scorso perchè non si sia mandata ancora una nave nei mari della China. La nave è partita nella seconda quindicina di gennaio ed è in viaggio, come dichiarò ieri l'onorevole sotto-segretario di Stato per gli esteri. Quindi io non saprei che altro rispondergli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farina Emilio.

Farina Emilio. Sta in fatto, come dice il ministro della marina, che la mia interrogazione fu fatta nel dicembre scorso. Ma mi permetterà l'onorevole ministro che io gli dica che, in questa questione, il proverbio « Meglio tardi che mai » non farebbe perfettamente al caso.

È verissimo che, da qualche giorno, la

nave è partita, ma la mia domanda si riferiva al ritardo, secondo me poco giustificato, che si verificava fino dal dicembre nell'invio della nave.

Io non entro nella questione commerciale, della quale si trattò ieri; ma ho rivolto la domanda al ministro della marina perchè mi pare che vi sieno certi incarichi che, in certe occasioni solenni, non possono togliersi ad un Corpo, senza togliergli a un tempo stesso una delle attribuzioni più care, più gelose e che corrispondono più a quel sentimento di amore e di alto interesse col quale quel Corpo è considerato da tutto il paese.

Quando nei mari della China si vedono affluire, da tutte le parti d'Europa, grandi flotte, le quali vanno in quelle lontane regioni con intenzioni non ben definite, ma che possono portare qualche conflitto; io domando perchè la nostra sola, fra tutte le marine importanti, non debba avere in quei mari, fin dal principio, una nave la quale segua, come istruzione militare, come informazione della potenza e del valore del personale e del materiale delle altre marine, gli avvenimenti militari che si svolgono in quelle regioni. E questo indipendentemente da qualunque considerazione militare attiva, cioè indipendentemente da qualunque svolgimento ulteriore degli avvenimenti che ci possa costringere a prender parte a queste operazioni.

Io quindi sono dispiacente di non potermi dichiarare soddisfatto della risposta del ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

Brin, ministro della marineria. Vi sono potenze europee che hanno nella China grandissimi interessi e che vi tengono sempre delle divisioni navali; basterà citare, fra queste, l'Inghilterra, la Francia e la Russia.

La marina italiana ha mezzi molto limitati. Quando si discute il bilancio della marina, molti deputati, e credo anche l'onorevole Farina, non sono certamente larghi nel votare gli assegni. E nessuno più di me ha deplorato e manifestato alla Camera in quali gravi condizioni si trovi la marineria italiana per le successive economie introdotte nel suo bilancio, che hanno impedito di dare ad essa quello sviluppo a cui si era avviata.

Da un lato si assegnano alla marineria italiana mezzi limitati e dall'altro si vorrebbe che essa tenesse delle divisioni navali in tutti i mari del mondo: cosa che io di-

chiaro che sarebbe impossibile, non solo per i mezzi di cui dispone, ma anche per il materiale che possiede.

Noi abbiamo in America una divisione per tutelare gli interessi dei nostri connazionali, che si trovano numerosi in quei paesi. Ebbene, quando io fui ministro della marineria, l'altra volta, avevo organizzata una squadra nell'America meridionale; appena lasciato il Ministero quella squadra fu sciolta telegraficamente; adesso l'ho ricostituita.

Nella China, dove mai si erano mandati bastimenti, non avevo mai pensato di tenere una divisione; appena però gli avvenimenti cominciarono a svolgersi colà, più per far atto di presenza che per interesse nostro, (perchè non abbiamo che 150 italiani sparsi in quel vasto impero), il ministro degli esteri mi ha segnalato che era utile che anche la bandiera italiana vi fosse rappresentata, ed allora ho disposto di mandarvi una nave. E siccome ne abbiamo poche e si trattava di mandarvi una nave moderna, che facesse onore alla nostra bandiera, ho preso una delle poche navi che erano disponibili per simili missioni e ve l'ho mandata. Credo di aver adempiuto al mio dovere di ministro della marineria, disponendo, nei limiti consentitimi dal bilancio della marina, acciò la bandiera italiana fosse rappresentata, in questo momento, anche in quelle lontane regioni.

Farina Emilio. Debbo aggiungere ancora una parola.

Presidente. Non posso lasciare aprire una discussione; ma se Lei vuol parlare per un fatto personale gliene do la facoltà.

Farina Emilio. Per un fatto personalissimo perchè mi sono sentito accusare nientemeno che di avere ricusato i fondi al bilancio della marina. Ma io domando all'onorevole ministro se si parla sul serio. Egli ha cominciato a dirmi che non aveva mandato la nave perchè non v'erano i fondi: e poi mi disse che l'ha mandata un mese dopo; ma se non aveva i mezzi allora non li avrebbe avuti nemmeno adesso.

Brin, ministro della marineria. Ma scusi, la nave bisognava prepararla.

Presidente. Ma non riapriamo una discussione.

Farina Emilio. Non riapro una discussione, rispondo solamente.

La seconda osservazione che io ho fatto era questa: io ho detto: Come mai allo svol-

gersi di avvenimenti militari così importanti, noi non assistiamo con una nave sul luogo, almeno per renderci un conto esatto degli avvenimenti? Una marina, io diceva, ha diritto e dovere di essere rappresentata in China, non foss'altro per rimanere perfettamente al corrente dello stato del materiale e del personale delle altre marine, perchè una marina non si può disinteressare delle operazioni militari marittime delle altre nazioni.

Presidente. Va bene, onorevole Farina, ma questo non è fatto personale.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Bissolati al ministro della guerra « sull'assegnazione di due anni alle compagnie di disciplina del soldato Raffaele Ferrari del 12° distretto (Siena) pel fatto di essere stato trovato in possesso di libri e opuscoli socialisti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra.

Afan de Rivera, sotto-segretario di Stato per la guerra. L'onorevole Bissolati ha anche un'altra interrogazione: « sull'assegnazione per mesi sei alla compagnia di disciplina di Ercole Bioni, soldato dello squadrone di cavalleria residente a Terni, per essere stato sorpreso in caserma a leggere il giornale *Avanti*. »

Per analogia di materia, se l'onorevole presidente lo permette, potrei rispondere a tutte e due.

Presidente. Perfettamente.

Afan de Rivera, sotto-segretario di Stato per la guerra. Il soldato Ercole Bioni, del distretto di Pavia, classe 1874, è giunto sotto le armi il 7 dicembre 1894, e fu assegnato al reggimento di cavalleria residente a Roma. Si avevano sospetti, e più che sospetti, circa le relazioni che aveva il Bioni con molti socialisti a Roma. Ci fu anche una corrispondenza sopra un giornale anarchico, per un fatto interno avvenuto nel reggimento, di cui fu creduto, abbastanza fondatamente, autore il Bioni. Allora il Bioni doveva essere punito: ma il comandante del corpo di armata non lo fece punire: invece lo fece mandare allo squadrone distaccato a Terni. Naturalmente il Bioni era sorvegliato. Un giorno, all'incetta dei viveri, il Bioni si distaccò dai compagni e andò vicino ad alcuni borghesi. Raggiunta la *corvée* dei viveri, gli fu chiesto che cosa fosse andato a fare: ed egli rispose che era andato a comprare un giornale.

Fatelo vedere. È il *Messaggero*, disse: invece era l'*Avanti*. La cosa non aveva importanza in sè stessa; ma ne acquistava messa in relazione con tutti i precedenti del Bioni e così egli fu sottoposto alla Commissione di disciplina che all'unanimità lo propose pel trasferimento ad una compagnia di disciplina. Il verdetto fu approvato dal comandante del Corpo di armata. Debbo dire però, per amore della verità, che il Bioni, appena arrivato a Terni disse, che egli non era stato l'autore della corrispondenza, ma dichiarò francamente di essere socialista.

Dico anche questo perchè forma tutto il contorno alla cosa. Soggiungerò pure che il Bioni, alla compagnia di disciplina, ha tenuto finora buona condotta, per modo che posso anche dire, che spero tra giorni sarà congedato.

E vengo al Ferrari. Il Ferrari invece è un renitente di leva che si presentò spontaneo. Durante il tempo che prestò servizio al distretto di Siena, furon potute accertare le sue relazioni col partito socialista. Ma indipendentemente da questo, egli si mostrò di carattere arrogante, brutale, indisciplinato, ed era pochissimo amato non solamente dai superiori, ma anche dai suoi compagni. Si potè anche accertare che il Ferrari era uno di coloro che se non facevano una vera e propria propaganda in modo assoluto, però parlavano spesso di socialismo. Tanto che, fatta una perquisizione nel suo zaino, vi si trovarono, oltre a molte lettere di qualche importanza, anche parecchi libri socialisti. E per tutte queste ragioni (ce ne erano anche altre di disciplina, ma non è il caso di riferirle qui) fu sottoposto ad una Commissione di disciplina che ad unanimità lo propose pel passaggio in una compagnia di disciplina; e il verdetto fu approvato da tutte le autorità militari che doverono dare il loro parere. Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bissolati.

Bissolati. Non è la prima volta che intratengo la Camera di questo stesso argomento che forma oggetto della mia interrogazione, e non stancherò i miei colleghi col ripetere le osservazioni di indole generale che ho già fatte a proposito dei criteri che guidano le Commissioni di disciplina ed i Corpi di armata nell'assegnare i soldati alle compagnie di punizione. Limitandomi, perciò, ai due

casi particolari, ho udito dall'onorevole sotto-segretario di Stato che il Ferrari è stato qualificato come un soldato di poco lodevole condotta. Ma io non ho udito accusarlo di qualcuna di quelle colpe per le quali, secondo il regolamento, un soldato può essere ascritto alle compagnie di disciplina. E l'onorevole sotto-segretario di Stato mi insegna che, in questa parte, le prescrizioni del regolamento sono tassative. D'onde la conclusione naturale che il Ferrari sia stato mandato alla compagnia di disciplina semplicemente perchè trovato in possesso di opuscoli socialisti, e perchè era notorio che egli avesse rapporti col partito socialista anche prima di andare sotto le bandiere. Qui, come ho avvertito prima, dovrei ripetere quello che dissi già in precedenti interrogazioni: e me ne asterrò. Ma poichè l'onorevole Afan de Rivera, nel rispondermi l'ultima volta, ricordò il fatto mio dicendo che io, essendo stato soldato e considerato sin da allora di opinioni socialiste (mentre in verità io le professavo, in quel tempo, repubblicane), non fui punto mandato alle compagnie di disciplina, gli dirò a mia volta che, pur non facendo mistero, allora, delle mie opinioni repubblicane, come non faccio mistero, oggi, di quelle socialiste, fui trattato ben diversamente da come si trattano oggi i soldati semplicemente sospetti di opinioni socialiste. Il colonnello seppe che io possedevo opuscoli repubblicani: mi chiamò e mi disse molto paternamente: lei è padrone di pensarla come vuole e di leggere ciò che le piace; ma questi opuscoli e questi giornali se li legga fuori di caserma. Ebbene: io desidererei che l'esempio di quel mio colonnello fosse seguito in tutti i Corpi d'armata con quei soldati che sono sospetti di fede socialista.

Quanto al Bioni, mi compiaccio della promessa dell'onorevole sotto-segretario, e non mi diffonderò a dimostrare anche per lui che il solo sospetto della sua fede socialista e il solo fatto della lettura di giornali socialisti, non erano motivi sufficienti per mandarlo alla compagnia di disciplina.

Il Bioni sarebbe stato anche sospettato di avere scritta una corrispondenza ad un giornale anarchico o socialista. Indipendentemente dall'essere il sospetto fondato o no, io voglio notare che in quella corrispondenza non si faceva propaganda socialista, ma si rivelavano le violenze commesse nella piazza

d'armi da un capitano di cavalleria il quale si era permesso di prendere a sciabolate un soldato. E parmi non sia davvero atto sovversivo il denunziare questo che, anche per le leggi militari, è considerato come un reato e come una infrazione ai regolamenti.

Perciò io, per chiudere, mi auguro che, in seguito a queste esperienze, l'onorevole Afan de Rivera voglia, nel suo senno, considerare se non sia il caso di volgere gli occhi su questo regolamento di disciplina che pare sia ormai troppo antiquato, a meno che non sia, invece, troppo moderno, se si ha in animo di servirsi di quel mezzo per comprimere la propaganda socialista.

Ma l'onorevole sotto-segretario di Stato comprenderà che se l'esercito deve essere veramente nazionale e non soltanto regio, ai cittadini ai quali si domanda il tributo di sangue come a quelli ai quali si domanda il tributo di danaro, non si può e non si deve chiedere quale sia stata la loro fede politica o quale sia allorchè vengono sotto le bandiere.

Ed è, perciò, assolutamente ingiusto un regolamento di disciplina il quale possa far colpa ai soldati di avere avuta una fede politica ancor prima di entrare nell'esercito. Io mi auguro inoltre che il Governo voglia modificare, insieme al regolamento, anche la procedura per cui è consentito alle Commissioni ed ai Corpi di armata di giudicare e mandare i soldati alle compagnie di disciplina, senza che nessuno venga a rispondere del fatto dinanzi ai rappresentanti della Nazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la guerra.

Afan de Rivera, *sotto-segretario di Stato per la guerra.* Ho già detto un'altra volta all'onorevole Bissolati che il ministro della guerra assume intera la responsabilità di ciò che fanno le autorità militari, e che io non mi appiatto dietro l'autorità dei Corpi di armata, ma rispondo interamente qui alla Camera dei loro atti.

L'onorevole Bissolati invoca una modificazione al regolamento di disciplina ed alla procedura quanto ai Consigli di disciplina. Che alcune cose ci siano da fare a questo proposito è vero, ed io prometto all'onorevole Bissolati di far qualche cosa.

Bissolati. Prendo atto.

Afan de Rivera, *sotto-segretario di Stato per la guerra*. Però egli ha voluto quasi lasciar sospettare che le autorità militari facciano ora a coloro che hanno idee disformi dall'ordine costituito delle cose, un trattamento diverso da quello che si è fatto in passato. Onorevole Bissolati, senza sapere quello che Ella avrebbe detto, pure un pò me lo sono immaginato, ed ho voluto portare il regolamento di disciplina che è oggi quello che vigeva quando Ella faceva il soldato. E qui (faccio grazia di altri articoli) dice che saranno mandati alle compagnie di disciplina coloro che si siano resi colpevoli, o partecipino direttamente o indirettamente a qualche associazione avversa alle istituzioni, quando tali colpe non siano punibili come reati.

Onorevole Bissolati, creda pure che le Commissioni di disciplina e i comandanti di Corpo d'armata si sono sempre attenuti strettamente a quanto prescrive questo alinea del regolamento.

Presidente. Viene ora un'interrogazione dell'onorevole Lochis all'onorevole ministro della marina « sull'applicazione del regolamento del 20 maggio 1897 pel trasporto degli emigranti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

Brin, *ministro della marineria*. La Camera sa che molte volte in occasione della discussione del bilancio della marina si è lamentato che i nostri emigranti in America, i quali sono così numerosi, non avessero, per parte del Governo, una sufficiente tutela quanto all'igiene ed al trattamento di bordo.

Due anni fa perciò si cominciò a studiare un regolamento col quale si potessero tutelare durante il viaggio questi emigranti: questo regolamento è stato emanato l'anno scorso, e furono dati sei mesi di tempo per applicarlo. Ora è andato in vigore: e negli ultimi viaggi di emigranti si sono applicate tutte le prescrizioni di questo regolamento. Anzi su molti bastimenti si sono imbarcati anche dei commissari perchè curino il buon trattamento di questi emigranti, ne accolgano tutti i reclami, e li accompagnino fino al porto di sbarco; e parecchi di questi commissari hanno già fatto relazioni circa il viaggio compiuto.

Questo regolamento ha avuto elogi anche qui alla Camera, specialmente dall'onorevole Pantano, il quale si è occupato molto di questa materia; ed io posso assicurare la

Camera che esso ha dato buoni risultati, e che il Governo continuerà a curarne la severa applicazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lochis.

Lochis. Io sarò brevissimo. Ringrazio prima di tutto l'onorevole Brin delle dichiarazioni molto esplicite che ha voluto fare, e che servono certamente a togliere il dubbio che l'applicazione di questo nuovo regolamento, fatto a tutela dei nostri poveri emigranti, potesse essere messa in forse. Subito dopo, infatti, l'epoca in cui doveva andare in vigore, alcuni giornali di varie parti del nostro paese hanno asserito che molti interessati avevano fatto pressioni, dentro la Camera e fuori, perchè alcune delle più importanti disposizioni di questo regolamento a favore degli emigranti non fossero applicate. Io devo dire per sincerità che, avendo assunto dirette informazioni in alcuni dei principali porti, ho avuto l'assicurazione che le disposizioni contenute nel nuovo regolamento erano eseguite.

Ora la parola autorevole del ministro della marina conferma questa dichiarazione. Io però debbo aggiungere che la natura di molte delle disposizioni sancite dal Governo è tale da creare il pericolo permanente, che interessi contrari facciano in modo da rendere poco efficace l'esecuzione delle disposizioni stesse. Così, per esempio, la nomina dei Commissari a bordo dei bastimenti, nomina che è fatta dal Governo, appare alquanto pericolosa: prima di tutto perchè si tratta di persone che non hanno forse sempre un'assoluta indipendenza, e che trovandosi a bordo sono a contatto continuo coi capitani, e debbono altresì trovarsi troppo dipendenti dagli armatori.

Io non vorrei, quindi, che questa istituzione provvida per sè stessa finisse per diventare una cosa puramente figurativa.

Di più io credo che la nomina dei medici, affidata interamente agli armatori, non possa offrire sempre quella garanzia di indipendenza e di sicurezza per le misure di igiene che i medici di bastimento dovrebbero ordinare, e che sono richieste dalle attribuzioni loro affidate.

Io vorrei che non solamente quando il numero degli emigranti a bordo dei bastimenti raggiunga il mille fosse richiesta la nomina di due medici, uno dei quali dovesse dipendere

dal Governo; ma vorrei anche si trovasse la maniera di nominare sempre direttamente questi medici in modo che dovessero rispondere non al capitano o agli armatori, ma esclusivamente al Governo. Io credo che, quando l'azione di codesti medici fosse veramente quale deve essere e quale essi devono desiderare che sia, l'istituzione dei Commissari governativi potrebbe anche riuscire inutile.

Io faccio queste considerazioni, perchè il Governo veda se non sia necessario o conveniente di modificare per questa parte il regolamento. Ad ogni modo rivolgo una viva preghiera all'onorevole ministro: e cioè che tenga ferma l'applicazione del regolamento contro qualunque opposizione possa sorgere fuori del Parlamento o anche dentro. Si tratta di tutelare un interesse grandissimo; si tratta di un'opera veramente umanitaria: ed il Governo che ha fatto questo regolamento, deve anche sentire vivo il dovere di mantenerlo contro qualunque opposizione.

Presidente. Così sono esauriti i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni.

Lettura di proposte di legge.

Presidente. Prego il segretario di leggere quelle proposte d'iniziativa parlamentare delle quali gli Uffici hanno autorizzata la lettura.

Miniscalchi, segretario, legge:

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Di Bagnasco, Curioni, Cottafavi, Maurigi, Casana, Chiesa, Carpaneda, Calvanese, Ceriana-Mayneri, Marsengo-Bastia, Papadopoli, Biscaretti, Sola, Conti, Ferrero di Cambiano, Luporini, Serralunga, Colonna, Torielli, Piero Lucca, Chiappero, Cremonesi, Vianello, De Renzis, Quintieri, D'Alife, E. Maury, Rizzetti, Sormani, Fracassi, De Bellis, Cavagnari, Farinet, N. Farina, Pivano, Ferraris Napoleone, Bastogi, Bombrini, Arlotta, Calvi, Monti-Guarnieri, Cereseto, Scotti, Facta, Torraca, Spirito, Orsini Baroni, Finardi, Solinas-Apostoli, Rossi Enrico, Giusso, Marazzi, Marescalchi, Rovasenda, Pinchia, Talamo, Imperiale, Pullè, Pini, Pasolini-Zanelli, Morando, Greppi, Ghillini, Chiapusso, Giolitti, Vischi, Brunialti, Rogna, Weil-Weiss, Arnaboldi, Vagliasindi, Santini, Lanza, Di Terranova, Mezzacapo, Della Rocca, Franchetti, Bertarelli, Maggiorino Ferraris, Cortese, Fusinato, Pa-

ganini, Soulier, Lucernari, Bacci, Gianolio, Calleri, Bonvicino, Miniscalchi, Borsarelli, Di Cammarata.

« Art. 1. Il fondo stanziato nel n. 36 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99 è aumentato di lire duecentomila.

« Art. 2. A cominciare dal 4 marzo 1898 gli assegni portati dalle leggi 4 dicembre 1879, n. 5168, 22 luglio 1881, n. 349, 3 luglio 1888, n. 5505, 2 marzo 1884, n. 1958, 22 aprile 1886, n. 3821, 23 giugno 1891, numero 351 e 24 dicembre 1896, n. 550, saranno anche liquidati ai veterani che abbiano unicamente fatte le guerre del 1848 e 1849, od una sola di queste due campagne, ferme rimanendo tutte le altre condizioni nelle sovra citate leggi stabilite.

« Art. 3. Agli effetti di questa legge sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 della legge 24 dicembre 1896, n. 550. »

Presidente. Onorevole Di Bagnasco, quando intende di svolgere il suo disegno di legge?

Di Bagnasco. Io sono a disposizione del presidente e della Camera.

Presidente. Potremmo inscrivere nell'ordine del giorno di domani. Il Governo acconsente?

Luzzatti, ministro del tesoro. Acconsento.

Presidente. Rimane dunque così stabilito. Si dia lettura delle altre proposte.

Miniscalchi, segretario, legge:

Proposta di legge del deputato Panzacchi.

« Il comune di Bentivoglio (provincia di Bologna) cessa di far parte della giurisdizione mandamentale della Pretura di Bologna (II mandamento) ed è annesso alla giurisdizione di San Giorgio di Piano. »

Presidente. È presente l'onorevole Panzacchi?

(Non è presente).

Si stabilirà più tardi il giorno in cui dovrà svolgersi questa proposta di legge.

Miniscalchi, segretario, legge:

Proposta di legge del deputato onorevole Triepi.

Modificazione all'articolo 41 della legge sul Consiglio di Stato.

« Art. 41. Sollevata dalle parti o d'ufficio la incompetenza dell'autorità amministrativa,

la Sezione deciderà, salvo il ricorso per Cassazione, ai termini della legge 31 marzo 1877, n. 3761. »

Presidente. È presente l'onorevole Tripepi?

(Non è presente).

Anche per questa proposta di legge si stabilirà a suo tempo la data dello svolgimento.

Svolgimento di una proposta di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge del deputato Luchini Odoardo « sugli atti di mala fede nei rapporti commerciali con l'estero. » (Vedi *Stampato* n. 240).

L'onorevole Luchini Odoardo ha facoltà di parlare.

Luchini Odoardo. Onorevoli colleghi! Non è necessario ripetere qui il grido di dolore del commercio italiano per gli atti di mala fede con cui alcuni indegni cittadini lo hanno sere litato nei rapporti coll'estero; e screditato in modo, da inaridire alcune sorgenti della prosperità nazionale.

A lode del Governo dobbiamo dire che tutti i ministri del commercio si sono adoperati, per quanto poteva dipendere da loro, e con ogni sorta di rimedi, ad eliminare siffatti inconvenienti; ma finora con risultati assai scarsi.

Urge, quindi, provvedere; ma sarebbe stoltezza supporre che una legge possa al male che si lamenta portare addirittura il *rimedio*. Dalle leggi non si possono pretendere miracoli. Tuttavia, nelle osservazioni che ho avuto occasione di fare, da una diecina di anni in qua, nelle mie brevi ma frequenti gite all'estero, e per ciò che ho udito dalla viva voce dei nostri concittadini, addolorati e sgomenti per certi atti malvagi, anzi, più stupidi che malvagi, ho acquistato questo convincimento: che una legge la quale stabilisse alcuni freni morali, qualche poco di bene potrebbe produrre.

Io non mi dissimulo le difficoltà di una legge che voglia istituire freni morali, e so quanto sia scarsa la potenzialità dell'opera legislativa in proposito.

Nondimeno, a proporre qualche cosa in questo senso mi spinsero tre considerazioni.

La prima, che leggi siffatte, quando mirino giusto e colpiscano dritto, hanno sempre so-

lidale la pubblica opinione. Non sono possibili, in questo caso, le ribellioni morali. Le sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria possono talvolta parere eccessive; si può discutere dei reati che sieno o appariscano di mera creazione politica; ma ad una sentenza pronunciata dopo regolare giudizio, che non debba avere altra efficacia che quella morale; ad una sentenza la quale dichiari che il cittadino, nei suoi rapporti commerciali coll'estero, violò le buone regole del commercio; ovvero, anche più, commise atti indegni di persona dabbene, io credo non ci sia ribellione morale possibile, e credo che la pubblica opinione si manifesterà sempre solidale col giudice e colla legge.

La seconda considerazione è questa: se è vero (non affermo nè contrasto), che i cosiddetti popoli latini sentono poco i freni morali, è tuttavia vero che la natura latina è profondamente orgogliosa. Ebbene, colpiamola nel suo lato debole. Il commerciante convinto di aver violate le buone ed oneste regole del commercio, o commessi atti di mala fede, sentirà, forse, il peso di una censura di questo genere, assai più che non sentirebbe quello di qualsiasi altra condanna. Il pubblico, a sua volta (è supponibile) prenderà nota del nome del censurato, il cui credito, naturalmente, rimarrà scosso; si ricorderanno della censura coloro che debbono aprirgli o mantenergli aperto un castelletto; è sperabile che se ne ricordino gli elettori politici, amministrativi e commerciali; ed è sperabile anche, lasciatemelo dire, che non se ne dimentichi il Governo, nella distribuzione delle croci di cavaliere.

La terza considerazione è il ricordo di certi antichi ordinamenti italiani dell'età dei Comuni, nei quali gli atti di mala fede erano puniti con una pubblica vergogna. I nostri antichi vedevano giusto, e colpivano giusto.

Il disegno di legge che ho voluto proporre alla Camera è semplicissimo. Il ministro del commercio, di ufficio o in seguito a rapporto dei regi consoli e delle Camere di commercio all'estero, fa l'atto di denuncia. Giudica una Camera di commercio in primo grado, e in secondo grado si fa luogo all'appello dinnanzi al Consiglio superiore del commercio. La censura è di due gradi: se il commerciante agi contro le buone regole del commercio, primo grado; se il commerciante fece atto indegno di persona dab-

bene, secondo grado di censura. È commesso poi al potere esecutivo di pubblicare questa censura nei modi che crederà più opportuni e che saranno determinati per regolamento. Per riuscire nello intento, però, ci vuole una condizione *sine qua non*; che giudice non sia la Camera di commercio del luogo in cui risiede il commerciante giudicabile: altrimenti le ingerenze dei padri, dei fratelli, delle cugine, delle zie, ecc., faranno sì che la legge rimanga lettera morta. Quindi il presidente della Corte di cassazione di Roma dovrebbe egli designare una Camera di commercio, la cui sede fosse almeno 150 chilometri lontana dal luogo dove il giudicabile esercita il suo commercio, od ha il domicilio.

A questo propongo che si limiti la ingerenza dell'autorità giudiziaria: per tutto il resto la giurisdizione della Camera di commercio procederebbe isolatamente e indipendentemente da ogni altra giurisdizione civile, penale ed amministrativa.

Qualcuno, forse, potrà opporre: con questa legge conseguiremo l'intento, o non andremo piuttosto incontro all'inconveniente di far capire agli stranieri che v'è del guasto, troppo del guasto, da noi? Signori, una legge siffatta nulla toglierà e nulla aggiungerà alla opinione che gli stranieri possono avere di noi, perchè ogni casa commerciale estera, nel suo ramo di commercio sa quale giudizio debba fare dei commercianti italiani! E poi se questo argomento valesse qualche cosa, bisognerebbe concludere che tutti gli Stati dovrebbero dispensarsi dall'aver i codici penali, per non far capire agli stranieri che hanno in casa la delinquenza.

Anzi io credo, che la legge che mi pregio proporvi, indipendentemente dai buoni frutti parziali che potrà recare, e indipendentemente dal freno che potrà costituire, potrà avere due alti significati morali nei nostri rapporti verso l'estero. Il primo, la solidarietà di tutta la nazione contro atti che tendono a screditare il commercio nazionale: il secondo, che per ogni individuo come per ogni popolo è bello, e nobile mostrarsi

« Pensoso più d'altrui che di sè stesso. »

La proposta di legge è assai imperfetta e molte correzioni vi saranno certamente da fare; ma suppliranno il senno della Commissione al cui esame la deferirete, e l'alto senno della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario per l'agricoltura e commercio.

Suardi Gianforte, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio*. Per la bontà del fine a cui mira il disegno di legge presentato dall'onorevole Luchini, il ministro di agricoltura, pur riservandosi di proporre a suo tempo alcune modificazioni, non solamente non si oppone, ma si unisce al proponente nel pregare la Camera di voler prendere in considerazione questa proposta di legge.

Presidente. Come la Camera ha udito, il Governo consente che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Luchini. Coloro i quali intendono di approvare che sia presa in considerazione, vogliono alzarsi.

(La Camera approva).

Seguita la discussione del disegno di legge per istituire una Cassa di credito comunale e provinciale.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di una Cassa di credito comunale e provinciale.

Procedendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Michelozzi.

Michelozzi. La lunga e profonda discussione che è stata fatta circa il disegno di legge che c'è dinanzi, non solamente mi dispensa, ma anche mi obbliga ad essere brevissimo, come del resto è mia costante abitudine.

Mi sono deciso a parlare soltanto perchè a me è parso che, di fronte alle obiezioni ed alle opposizioni fatte dagli ultimi oratori, la difesa non fosse sufficientemente forte.

La maggior parte degli oppositori sono partiti da questo punto di vista: hanno considerata, dura sì, ma inesorabile, la necessità di provvedere ai bisogni di tanti Comuni e Provincie d'Italia, che formano tante unità politiche dello Stato.

Ora, se anche gli oppositori hanno ammesso la necessità di provvedere, la causa è a metà vinta per chi propone il disegno di legge; e non resta che la questione del metodo.

Quali mezzi sono da escogitarsi per provvedere a queste urgenze, a queste necessità?

I più hanno detto: abbiamo un meccanismo eccellente, abbiamo un Istituto perfettamente organizzato che per il carattere suo, per l'indole sua propria, per le sue tradizioni e per i suoi buoni uffici si presta benissimo; cioè la Cassa dei depositi e prestiti.

Fa piacere a me udire che la Cassa depositi e prestiti, quasi 50 anni dopo che l'antica Cassa piemontese, allargata ed estesa in tutta l'Italia nel 1863, riansanguata ed estesa nelle sue funzioni nel 1875, abbia potuto oggi ottenere questa lode, mentre i Don Abbondio della finanza di quel tempo denunciavano, scongiuravano, e prevedevano pericoli che non esistevano e che fortunatamente non sono mai esistiti. Basta leggere gli atti parlamentari del tempo; basta rammentare le vive lotte che il ministro Sella dovette sostenere, e le relazioni del Mari, del Cassinis e di altri illustri deputati circa vari progetti che trattavano di questo argomento, per vedere come la Cassa depositi e prestiti fu esposta ad attacchi simili a quelli che oggi si fanno contro la nuova Cassa ideata dal ministro del tesoro.

Dunque la logica dovrebbe portarci a concludere con gli oppositori: andiamo alla Cassa dei depositi e prestiti. Ma, signori, la buona funzionalità della Cassa depositi e prestiti, è dipesa appunto da quell'equilibrio interno di condizioni precise e concretate in modo che, senza venir meno al proprio fine, non ha fatto sì che i suoi investimenti fossero a così lunga scadenza da compromettere la sua vitalità, la sua fortuna. È vero, e concordo con l'onorevole Sonnino, che la Cassa depositi e prestiti funziona con denari effettivi; ma questo denaro se è effettivo, è danaro degli altri. Dunque funzionando con danaro altrui, la Cassa depositi e prestiti deve fare in modo da essere sempre pronta a soddisfare ai propri impegni; e questo non potrebbe fare se noi dovessimo vincolarla in impegni a lunga scadenza.

Più razionale e più meritevole di discussione è il progetto, accennato dal mio amico onorevole Farina, di un'associazione di Comuni, uguale a quella che si è formata in Austria e in alcune Provincie della Germania. Però una tale associazione non si può formare che in condizioni normali, e non si può immaginare composta, come sarebbe il caso nostro, da Comuni sani e da Comuni ammalati.

Infatti nessun Comune sano vorrebbe far parte di un'associazione a cui sapesse che molti Comuni ammalati parteciperebbero. Ed un'associazione di Comuni ammalati non avrebbe il credito sufficiente per raggiungere il suo fine. Questa associazione darebbe l'idea di una Società cooperativa dove un socio compera oggi un'azione di 100 lire per andare domani a scontarvi una cambiale di 150.

Perciò la proposta dell'onorevole Farina, sebbene abbia pregio e importanza tanto teoricamente che praticamente, non è applicabile alle attuali condizioni nostre.

Ma si dirà: che cosa resta dunque? I partiti da adottarsi sono due: o accettare la proposta di una Cassa di credito comunale, o abbandonare alla loro sorte i Comuni e le Provincie pencolanti, o tentennanti, o addirittura rovinati. Ma, come fu già detto, a nessuno può venire in mente che oggi non si debba in qualche modo provvedere. Dunque bisogna ricorrere al sistema di una Cassa di credito con la emissione di cartelle.

Ho udito dire da un collega dotto e autorevole, l'onorevole Bertolini, che nessuna nazione ha mai ricorso a Casse di questa specie. Mi rincresce di contraddirlo, ma posso dirgli che per una Cassa precisamente di questa specie vi è ora una proposta presso la Delegazione di Governo dell'Alsazia-Lorena. In ogni modo, parliamo di ciò che già si è fatto, non dei soli progetti. E appunto parlando di fatti già compiuti, potrei citare alcuni Stati dell'America, dove questa Cassa funziona; e, per tornare all'Europa, un altro paese dove è stata adottata.

Bertolini. Quale?

Michelozzi. La Svizzera.

Bertolini. Oh!

Michelozzi. La citazione è esatta. Una legge del 27 maggio 1885 ha posto in funzione, in quel paese, una Cassa di credito comunale con la emissione di cartelle od obbligazioni al portatore e nominative. Questo è il fatto: in quanto agli apprezzamenti ed alle illustrazioni, è un altro paio di maniche.

Passo alle obiezioni fatte al disegno di legge. Tutte le confutazioni fatte a questo disegno di legge, sono concentrate nel bellissimo discorso che ieri fece l'onorevole Sonnino.

L'onorevole Sonnino sa quanta stima io abbia di lui, e quanto tale stima sia più antica di quella di certi suoi amici di oggi,

Può quindi credermi sincero, sincerissimo, quando faccio gli elogi del suo discorso; ma deve pur concedermi che io combatta le sue obiezioni che possono raccogliersi in quattro o cinque capi. Egli ha fatto un disegno meraviglioso, ma poi ha colorito in modo il quadro che se ne perde il contorno; le tinte sono così cupe e tetre da non far riconoscere più le figure; possiamo, così, difficilmente formarci un concetto chiaro del dove miri il suo discorso. Prima di tutto egli ha detto che, creandosi una Cassa con emissione di cartelle, la loro garanzia sulla sovrainposta non può considerarsi come abbastanza valida; ma poco dopo ha soggiunto che meglio sarebbe ricorrere alla Cassa dei depositi e prestiti. Ma la Cassa dei depositi e prestiti non si garantisce forse allo stesso modo?

Poi egli ha fatto una sottoposizione d'indole giuridica, e ha detto: voi impegnate i redditi e i proventi comunali, ma non potete farlo per disposizione di diritto pubblico; la giurisprudenza è quieta e tranquilla circa questo punto.

Ed è vero; anzi non solamente c'è la sentenza della Corte di cassazione di Firenze, ma ci sono molte altre sentenze che sono venute dopo (ad esempio alcune della Cassazione di Palermo) e che hanno stabilito questo. Ma ciò non ha che fare proprio nulla con la questione.

Quando c'è la delegazione sul cassiere, sul tesoriere, responsabile personalmente e direttamente con la sua cauzione, non è il Comune che deve pagare, ma è il cassiere, il tesoriere che deve pagare.

Sonnino Sidney. Per cinque anni.

Michelozzi. Per cinque anni. Ma siccome i capitolati per le tesorerie li fa il ministro delle finanze, può provvedere, con capitolati normali, a far sì che i pagamenti siano fatti direttamente dai cassieri all'erario normalmente.

Tuttavia io riconosco che la questione, se tolta dal campo giuridico e portata in quello morale, ha una grande importanza. Perché è verissimo che lo Stato si troverebbe a disagio se si presentasse qualche caso nel quale per cotesti pagamenti dovesse mettere a durissima prova qualche Comune. Chi sarà colui che potrà mandarlo in perdizione, mentre il prestito gli è stato fatto in forza appunto di una legge che era diretta a salvarlo?

Ma non bisogna esagerare. Se avvenisse

qualche speciale disagio, nonostante tutte le cautele che il Governo può prendere, potrà provvedersi con eccezionali provvedimenti; e poi non deve dimenticarsi che vi è il fondo di riserva. E poi, non bisogna, quando si fanno leggi, occuparsi di eventualità eccezionali. Qui siamo nella culla del diritto romano, siamo a Roma, dove l'antico giureconsulto diceva che tanto il legislatore, quanto l'interprete non devono guardare alle cose *quae raro contingunt*, ma devono soltanto mirare alla generalità delle cose. Convengo, però, che la garanzia sarebbe maggiore se si accettasse il testo proposto dal ministro del tesoro piuttosto che quello della Commissione.

Quello della Commissione ha diminuito le garanzie (a questo mi pare abbia accennato, ieri, l'onorevole Sonnino): e sono di più le garanzie che potrebbe lo Stato ricevere dal Comune. Perché, infatti, impegnare soltanto la sovrimposta fondiaria? Perché non impegnare anche le altre rendite? Perché, principalmente, non impegnare le rendite patrimoniali sulle quali, secondo il giudizio delle Cassazioni si può fare anche la esecuzione dai terzi? Delle rendite patrimoniali, in questo testo, non se ne parla; ma veramente non se ne parla neanche nel testo del ministro del tesoro.

Ci sono Comuni che non hanno di queste rendite; ma ve ne sono molti che ne hanno; ed io non vado a guardare le eccezioni; guardo la generalità. Dunque, maggiori garanzie si potrebbero ottenere, impegnando non solamente le sovrimposte, ma anche tutti gli altri proventi.

Concludo col dire che l'osservazione dell'onorevole Sonnino è gravissima se si ponga la questione sotto l'aspetto della persecuzione, diciamo così in termine giuridico, del Comune che per l'avulsione delle sovrimposte si trovi a mal partito; ma ripeto che, mentre l'osservazione è giusta, non è da escludersi la bontà del provvedimento il quale, di fronte alla generalità dei Comuni, potrà avere la sua regolare applicazione.

Collettivismo socialistico. L'onorevole Sonnino ed altri hanno veduto in questo disegno di legge niente meno che il collettivismo socialistico. La frase è paurosa; ma il contenuto è poco! Dio volesse che ci fosse un principio di movimento dello Stato verso questa organizzazione, dirò così, delle forze individualistiche. Dio volesse che lo Stato finora inerte, e, qualche volta, diciamolo pure, negligente,

prendesse il toro per le corna e venisse ad iniziare qualche cosa che potesse servire di equilibrio tra il socialismo e l'individualismo, o, diciamo meglio, fra le forze ed i bisogni sociali, e l'espansione naturale, logica e conveniente delle forze individuali! Ma, qui non è il caso di suscitare paure per un progetto che mira semplicemente a porre certi Comuni e certe Province in grado di soddisfare ad urgenze evidentissime e pericolosissime facilitando loro il credito.

C'è un altro argomento che si adduce per destare paura: l'ingerenza parlamentare.

Io non sono da lungo tempo alla Camera, e non ho avuto mai il pensiero di atteggiarmi a voler pesare con la opinione mia sulla opinione altrui; ma questa volta mi permetto di pregare la Camera a volere respingere ogni sospetto che noi, legiferando in materia di credito, c'impauriamo di noi stessi; se, ogni volta che facciamo una legge, dobbiamo impaurirci che il giorno dopo possano venire fuori cose che sieno causa di corrompimento, noi screditiamo la legge prima che sia fatta, e facciamo torto a noi stessi. (*Bene!*)

Lasciamo pure che altri giudizi degli atti nostri; ma non dobbiamo essere noi che mettiamo in dubbio la correttezza dell'opera nostra. Le ingerenze parlamentari non le possiamo qua dentro ammettere nemmeno per semplice ipotesi. (*Bene!*)

Ma veniamo all'argomento principe. Lo chiamo principe, perchè se l'onorevole Sonnino ed altri contraddittori avessero presentato pei primi questo argomento, sarebbe stato inutile che avessero presentati e svolti tutti gli altri. Si dice che questa legge sarà stimolo ed eccitamento a nuovi debiti. Dunque ai figliuoli prodighi sia chiusa la porta. Il patriarca del vecchio testamento metteva il figliuol prodigo, tornato a casa pentito, in testa della tavola: io mi contenterei di metterlo alla rinfusa con gli altri; ma l'onorevole Sonnino lo vuol lasciare addirittura fuori di casa. (*Si ride*).

Non è vero che tutti i Comuni i quali si trovano in tristi condizioni economiche, debbano attribuire le loro miserrime condizioni esclusivamente alla loro spensieratezza ed alla loro prodigalità. Bisogna anche qui diminuire le tinte del quadro e non esagerare. Il fatto vero è che da tanti e tanti anni lo Stato ha tolti alcuni proventi ai Comuni e li ha aggravati di spese insostenibili; e così vediamo

che, mentre qualche organismo sano ha resistito alla bufera, molti altri organismi deboli non hanno potuto resistervi. (*Approvazioni — Interruzioni*).

Io dico che allo Stato principalmente si debbono imputare le condizioni tristi dei Comuni. Queste tristi condizioni si debbono anche al difetto di tutela, perchè con tutti i provvedimenti che noi abbiamo fatto, non siamo arrivati a tutelare sufficientemente le finanze dei Comuni.

Dunque, sia per responsabilità morali, sia per responsabilità politiche, non trovo mal fatto che lo Stato oggi provveda ad una condizione tristissima di cose, che non voglio dire che tutta dipenda da esso, ma che pure in gran parte da esso dipende. (*Bene!*)

Concludo dicendo che, perfezionandosi, con quella cura e con quella diligenza che ai competenti appartiene, il disegno di legge, e facendosi in modo che le disposizioni perfezionate riescano a beneficio dei Comuni e non dei creditori, si potrà ottenere non che il disegno di legge veramente corrisponda all'ideale di ciò che oggi occorrerebbe per soddisfare a tutte le necessità, ma sia il meglio possibile nelle odierne circostanze.

Lasciatemi poi, onorevoli colleghi, augurare che lo Stato cessi di mettere a tortura le finanze comunali e che i Comuni cessino di essere prodighi. (*Bene! — Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. Onorevoli colleghi. Quando si tratta di questioni finanziarie e in genere di questioni d'indole tecnica, ho sempre seguito il sistema di esaminare i disegni di legge obiettivamente e di votare pro o contro indipendentemente da qualunque considerazione di fiducia politica. Partendo da questo concetto ho approvato il disegno di legge per la riduzione del dazio sul grano, e quello relativo agli Istituti di emissione.

Oggi mi trovo di fronte ad un disegno di legge che a mio modo di vedere costituisce un pericolo così grave per il credito dello Stato e per le istituzioni parlamentari, che non mi sentirei di votarlo, quand'anche fosse presentato da un Ministero nel quale riponessi la più completa fiducia.

Dirò brevemente le ragioni di questa mia convinzione, perchè non amo ripetere cose dette assai meglio da oratori, che m'hanno preceduto.

Comincio dal mettere in chiaro qual'è la vera portata del disegno di legge, che ora discutiamo. Si tratta di creare titoli di debito pubblico dello Stato allo scopo di far prestiti a Provincie, Comuni, consorzi di questi enti, e consorzi di bonificazione e di irrigazione; con una tendenza ad estendere questi prestiti ad altri scopi dei quali parlerò in appresso.

Dico che si istituisce un nuovo titolo di Debito pubblico dello Stato perchè, a termini del disegno di legge, sia quale fu presentato dal Ministero, sia quale ci è proposto dalla Commissione, è lo Stato che emette queste cartelle, è lo Stato che ne paga con la sua cassa direttamente l'interesse e l'ammortamento. Il portatore delle cartelle ha dinanzi a sè come suo debitore unicamente lo Stato; i rapporti tra lo Stato e gli altri enti ai quali si fanno i mutui sono estranei completamente ai diritti del portatore delle cartelle. Noi adunque apriamo oggi un nuovo gran libro del Debito pubblico, destinato non più a scopi di Stato, ma a scopi di interesse locale.

Le cartelle, che noi oggi veniamo a creare come titolo di Stato, avranno sopra la rendita pubblica tre titoli di prevalenza.

Tali cartelle infatti hanno una doppia garanzia, cioè lo Stato come debitore principale e la garanzia delle delegazioni rilasciate da Provincie, Comuni e Consorzi; tali cartelle sono esenti per disposizione espressa di legge, da conversione per il termine di dieci anni; sono infine rimborsabili a valor nominale.

Adunque noi verremmo oggi a creare un titolo di debito pubblico, il quale farebbe alla rendita pubblica una concorrenza gravissima. Gli effetti economici e gli effetti relativi al credito pubblico di codesta emissione saranno per lo meno uguali a quelli che si avrebbero da una grande emissione di rendita pubblica.

L'Italia ha incontestabilmente il primato per la entità del debito pubblico in confronto alla sua ricchezza, come ha il primato nella proporzione fra la cifra del debito pubblico e la cifra del bilancio di entrata; date tali condizioni di cose la sola speranza che noi possiamo avere, ed alla quale mirano i nostri ministri del tesoro, è quella di un miglioramento tale nel nostro credito, da poter giungere ad una conversione della rendita.

La difficoltà più grave, che si oppone alla possibilità di una conversione della rendita, sta nel fatto che una grande massa dei nostri titoli di debito pubblico, soprattutto rendita ed obbligazioni ferroviarie, si trova collocata all'estero; cosicchè il nostro credito non dipende da noi esclusivamente, ma è in balia di qualunque fatto, che all'estero produca una scossa nel credito pubblico.

Il giorno in cui noi tentassimo, anche in buone condizioni, la conversione della rendita, noi potremmo da un momento all'altro per un atto di ostilità politica vedere riversata sul nostro mercato una tal massa di titoli, provenienti dall'estero, da rendere impossibile l'operazione, poichè i titoli, che si dovrebbero ricomprare dall'estero, dovendo pagarsi in oro, noi ci troveremo privi del mezzo di eseguirne il pagamento.

Così essendo le cose, per preparare una conversione della rendita non vi è che un mezzo solo: astenerci rigidamente dalla emissione di titoli di debito pubblico, per modo che quella parte dei risparmi che si forma nell'interno dello Stato, la quale intende di investire in titoli di debito pubblico, vada a ricomperare i titoli nostri, che si trovano all'estero. Se noi oggi veniamo a creare un titolo nuovo di debito pubblico dello Stato, e a farne delle grandi emissioni, è certo che il risparmio interno sarà assorbito da codesti titoli nuovi e cesserà quel fenomeno, che da alcuni anni fortunatamente si avvera in proporzioni assai considerevoli, del rientrare in Italia di titoli che si trovano all'estero.

La relazione della Commissione, nella sua eccezionale brevità dimostra tuttavia che la Commissione stessa ha preveduto il pericolo a cui si va incontro con questo disegno di legge. Infatti l'onorevole relatore non tenta neppure di dire che il pericolo non esiste; e, a sua difesa, si trincerò dietro questo solo ragionamento, che oramai il principio di emettere titoli di Stato per sistemare dei Comuni noi l'abbiamo accolto per la Sardegna, per la Sicilia e per Roma; e che, per conseguenza, dobbiamo estenderne l'applicazione a tutto il resto dello Stato.

In primo luogo, occorre osservare che per la Sicilia, per la Sardegna e per Roma vi erano ragioni di alta politica le quali imponevano quel provvedimento e per le quali molti a cui il principio non piaceva, passarono sopra a ogni difficoltà.

Si trattava inoltre in quei casi unicamente di conversione di debiti già esistenti, e si trattava infine di somme non grandi e delle quali si conosceva esattamente l'entità.

Oggi noi ci troviamo dinanzi a un problema assolutamente diverso. A noi oggi si propone di votare una legge la quale crea titoli di debito pubblico dello Stato e ne autorizza la emissione senza che noi possiamo essere in grado di conoscere neanche approssimativamente la entità di tali creazioni e di tali emissioni.

La Commissione e il Ministero, nelle loro relazioni, cercano in tutti i modi di dire che questa emissione di titoli di Stato non avrà proporzioni allarmanti, e il disegno di legge cercando di tranquillizzare la Camera su questo punto, stabilisce che per il primo triennio le emissioni non dovranno eccedere i 100 milioni; ma poi stabilisce che in seguito la legge annuale del bilancio determinerà la cifra di emissione che anno per anno si potrà fare.

Ora io comincio dal notare che anche i deputati favorevoli al disegno di legge hanno ammesso che la somma dei debiti attualmente esistenti a carico delle Provincie e dei Comuni ascende ad un miliardo e mezzo circa. Calcoliamo che solo due terzi si presentino alla conversione, sarebbe sempre un miliardo di titoli di debito pubblico che noi verremmo a creare.

Siccome la legge offrirebbe il danaro al 4 per cento rimborsabile in 50 anni, cioè al minimo saggio possibile in Italia, ben pochi saranno i Comuni e le Provincie che abbiano trovato dai loro creditori condizioni migliori, e quindi è già esagerare assai il supporre che un terzo delle Provincie e dei Comuni non si valga della conversione loro offerta.

Ma non basta: il disegno di legge quale è proposto dalla Commissione e accettato dal Ministero ammette non solo la conversione di debiti già esistenti, ma ammette anche la conversione di debiti che si facciano in avvenire.

Romanin-Jacur, relatore. No.

Giolitti. Tutti gli oratori che parlarono prima di me intesero così l'articolo della legge proposto; sarebbe bene che leggi così importanti fossero scritte in termini precisi. Se la cosa è come afferma il relatore tanto meglio. Ad ogni modo un miliardo all'incirca di emissioni di titoli di Stato si potrebbe avere per la sola conversione di debiti esistenti. Di più il

disegno di legge proposto dal Ministero e accettato dalla Commissione ammette che si possano fare dei prestiti mediante emissioni di titoli di Debito pubblico a tutti i Consorzi di bonificazione in genere, senza guardare se siano di interesse privato o pubblico, se riguardano una bonifica estesa ad una Provincia o la bonifica di pochi ettari di terreno. Ed io sfido la Commissione a poter dire in modo anche approssimativo quale è la cifra di debito pubblico che si andrà a creare eseguendo una disposizione di legge di questo genere.

Romanin-Jacur, relatore. Risponderemo.

Giolitti. Farà cosa molto opportuna.

Lo stesso ragionamento che ho fatto per i Consorzi di bonificazione vale per l'altra estensione che la Commissione fa per ammettere prestiti a favore dei consorzi di irrigazione.

Oltre ai prestiti per conversione di debiti di Comuni e Provincie, e pei Consorzi di bonificazione e di irrigazione, il disegno di legge proposto dal Ministero e accettato dalla Commissione contiene una disposizione la quale per la sua singolarità merita di essere ricordato in modo speciale, ed è l'articolo 16 del disegno di legge. Mi consenta la Camera di leggerlo, perchè devo confessare una cosa, cioè che non ero riuscito a capirlo e che invano ne avevo chiesta la spiegazione a parecchi amici. Ieri ebbi la grande consolazione di sentire che non l'aveva capito nemmeno l'onorevole Sonnino; ce ne ha dato finalmente la interpretazione l'onorevole Luchini, ma io credo bene di leggerlo perchè la Camera veda quale è il modo con cui si fanno le leggi in materia così importante:

Ecco l'articolo 16:

« Sopra fondi offerti dalle Casse di risparmio ordinarie, dai Monti di pietà e dalle Opere pie, la Cassa di credito comunale e provinciale potrà concedere mutui agli enti indicati e ai patti prescritti dalla presente legge, rilasciando ad esse, per ciascun mutuo, una o più polizze speciali, per la somma corrispondente, da estinguersi mediante il ricavo delle relative delegazioni e alle rispettive scadenze.

« Gli Istituti di emissione potranno su queste polizze fare anticipazioni, come sui titoli di Stato.

« I rapporti fra gli enti sopraindicati e la Cassa di credito comunale e provinciale

per concludere e regolare le dette operazioni, saranno stabiliti dal regolamento. »

Ieri l'onorevole Lucchini, che, essendo difensore della legge, io considero come l'autentico interprete di essa, ci ha spiegato l'articolo in questo modo.

Una Cassa di risparmio ha dei denari per fare un prestito ad un Comune; un Comune desidera di contrarre questo prestito dalla Cassa di risparmio e può offrire a garanzia le delegazioni sulla sua sovrimposta.

In qualunque altro paese del mondo si direbbe: Il Comune dia la sua garanzia alla Cassa e la Cassa gli presti il danaro. No, signori, secondo questo articolo la Cassa deve prendere il danaro e portarlo al tesoro dello Stato; il Tesoro dello Stato le rilascia la ricevuta e poi presta questo danaro al Comune; il Comune dà le delegazioni allo Stato; lo Stato le riscuote se può alla loro scadenza e intanto paga lui gli interessi alla Cassa di risparmio; e così lo Stato diventa creditore del Comune con la garanzia delle delegazioni, e debitore verso la Cassa di risparmio.

Per tal modo lo Stato si pianta in mezzo tra la Cassa ed il Comune, come un sensale e un garante.

Ora pare alla Camera che sia proprio funzione del Tesoro dello Stato farsi intermediario garante fra un ente morale che ha dei danari da prestare e richiede una determinata garanzia, e colui che vuole il danaro ed ha la garanzia da offrire? O non sarebbe più semplice scrivere in questo articolo di legge che i Comuni possono rilasciare le delegazioni alle Casse di risparmio, ai Monti di pietà e alle Opere pie e riceverne dei mutui?

Qui non si sfugge dal seguente dilemma: o la garanzia data con le delegazioni è solida e deve bastare per le Casse di risparmio, o non lo è e non deve bastare per lo Stato.

Ecco adunque che per effetto di questo articolo 16 il Tesoro dello Stato, oltre alla emissione di quella massa di debito pubblico, della quale ho parlato prima, diventa garante di tutti i prestiti che faranno le Opere pie, le Casse di risparmio e i Monti di pietà.

Così nel termine di meno di un anno dai prestiti fatti, per ragione di alta politica, alla Sicilia, alla Sardegna e alla capitale del Regno, prestiti che al massimo arrivano a 160 milioni, perveniamo già ad una cifra

che i difensori della legge hanno ammesso poter essere di circa due miliardi.

Ma vediamo dove arriveremo poi, una volta ammesso il principio fondamentale della legge; poichè quanto ho detto finora non è che un principio.

Per giudicare esattamente dei pericoli di questa legge occorre esaminare le tendenze del Ministero, della Commissione e dei fautori della legge.

Comincio dall'esaminare le tendenze della Commissione quali risultano dalle ultime parole della sua relazione. Ecco come la medesima si esprime:

« Per intanto accontentiamoci di quel che dispone la legge. Fra coloro che temono che essa risulti novella spinta ad imprese non utili, sicchè divenga preparatrice di novelli disinganni, e quelli che la vorrebbero subito estesa a ben maggiori proporzioni sembra a noi che debbano considerarsi le disposizioni in essa contenute come un esperimento che non può presentare grandi pericoli ma che può fornire elementi di dimensioni bastevoli per esserci di guida domani. »

Dunque due miliardi all'incirca per la Commissione, sono un principio, un esperimento su piccola scala, modesto, non pericoloso, sono un mezzo per vedere se c'è qualche pericolo da correre, o se si può andare avanti liberamente. Di fatti poi la Commissione termina col proporre alla approvazione della Camera un ordine del giorno così concepito:

« La Camera invita il Governo a studiare e proporre provvedimenti legislativi allo scopo di procurare ai Comuni la possibilità e i mezzi per assumere l'esercizio diretto di servizi pubblici nell'interesse generale e delle finanze municipali. »

Ossia, poichè qui stiamo facendo una Cassa che emette titoli di Stato, un invito al Governo a mettere il proprio credito a disposizione dei Comuni, affinchè possano fare grandi debiti per assumere nuovi servizi.

Io non sono contrario alla municipalizzazione di alcuni servizi pubblici, ma a patto che si tratti di Comuni bene amministrati i quali possano assumerli facendo calcolo sui loro mezzi e sul loro credito. Non ammetto che vi si provveda col credito dello Stato.

Un'altra tendenza poi della Commissione, già notata da un oratore che mi ha preceduto, è la soppressione dell'articolo 21 del disegno ministeriale. Il Ministero aveva pro-

posto che almeno quei Comuni, i quali si valgono dei mezzi straordinari stabiliti da questa legge, per quindici anni, non potessero contrarre altri debiti. Ma la Commissione, seguendo un ordine logico di idee, dopo aver presentato l'ordine del giorno per incoraggiare a far debiti, ha soppresso quest'articolo 21, che avrebbe potuto servire di freno a debiti nuovi.

Vediamo ora quale è la tendenza di molti dei nostri colleghi della Camera favorevoli alla legge.

Ho qui davanti una parte degli emendamenti già presentati. Uno propone di aggiungere ai titoli di spesa, per cui si possono emettere titoli di debito pubblico, le opere idrauliche di terza categoria e la sistemazione dei corsi d'acqua e relativi bacini montani; un altro propone che la emissione dei proposti titoli di debito pubblico serva per le opere di bonifica, per le derivazioni di acqua potabile e per le ferrovie di quarta categoria. Un altro propone che si facciano prestiti, sempre con emissione di titoli di debito pubblico, a coloro che vogliono costruire case rurali. Un altro aggiunge l'esecuzione di opere di pubblica igiene. Insomma è una corsa ai debiti, in fondo alla quale noi giungeremo al punto che tutti coloro, i quali hanno in Italia un debito per il quale pagano più del 4 per cento, lo convertiranno in un titolo di debito pubblico. (*Ilarità — Commenti*).

Vediamo ora quali sono le tendenze del ministro. La relazione del ministro, sul disegno di legge in esame, a pagina 3, così commenta un articolo che aveva presentato: « Finalmente con l'articolo 22, il Governo prende riserva di presentare (se non sarà possibile prima in forma di articoli aggiuntivi come confido), entro un anno dalla pubblicazione della legge, un altro disegno di legge inteso ad estendere i mutui della Cassa di credito per l'esecuzione di opere destinate ai miglioramenti agrari, indipendentemente dai mutui per le bonifiche, e per la costruzione di case rustiche ed operaie. »

Il ministro evidentemente confidava che il contegno della Camera lo incoraggiasse a proporre fin da ora le aggiunte accennate al periodo che ora ho letto.

Miei colleghi che siete proprietari di terre, se avete da costruire una casa rurale fatevi

innanzi, il ministro vi fornirà i danari. (*Ilarità — Commenti*).

Io sono certo che se noi diamo tempo al mio egregio amico personale il ministro del tesoro, di presentarci un paio di disegni di legge, egli ci raddoppierà per lo meno il debito pubblico, ed allora il primato nella cifra del debito pubblico, non potrà esserci da altri contestato per un secolo.

Del resto che il Ministero e la Commissione comprendano perfettamente le grandi proporzioni che la istituzione proposta è destinata ad assumere lo si comprende dallo stesso articolo di legge, nel quale si dispone la creazione di una nuova amministrazione dello Stato; la creazione per conseguenza di nuovi impieghi; si ordina la creazione di un Consiglio nuovo di amministrazione, e si crea una nuova grande Commissione parlamentare di sorveglianza.

Con questo io non intendo dire che il Governo non debba vivamente preoccuparsi delle condizioni delle Provincie e dei Comuni. Ma è questione di metodo; è questione di misura; metodo e misura che formano la essenza di qualunque savia politica.

Io ammetto che se qualche Comune o Provincia si trovano in condizioni assolutamente eccezionali, come alcuni di quelli ai quali si è per legge provveduto, il Governo come ci propose delle leggi per la Sicilia, per la Sardegna e per Roma, ce le proponga per altri Comuni. Noi le esamineremo, col fermo proposito di ispirare le nostre deliberazioni alla maggiore equità. Ma non ammetto che si apra un nuovo Gran Libro del debito pubblico e che in tal modo, senza conoscere quel che si fa e l'entità delle emissioni il credito dello Stato sia consegnato agli interessi locali.

E molti possono essere i modi di provvedere.

La Cassa depositi e prestiti può rendere ancora dei servizi assai grandi, purchè non vi sia nel Governo quella tendenza, molte volte manifestata dall'onorevole Luzzatti, di allontanare il risparmio dalle Casse postali, diminuendo soverchiamente il saggio dell'interesse che codeste Casse corrispondono ai piccoli depositi.

Le Casse postali raccolgono negli ultimi villaggi dello Stato, fra le ultime classi sociali, dei risparmi così piccoli che non troverebbero assolutamente collocamento altrove,

e così si formano dei capitali di notevole entità.

L'esperienza di molti anni ha dimostrato che i depositanti di quelle piccole somme non si presentano a ritirare i loro risparmi nei momenti di crisi; fenomeno questo che si spiega agevolmente, trattandosi di capitali così minimi che non potrebbero trovare altro utile collocamento.

In Italia ritengo assai più utile incoraggiare il risparmio che il credito, onde il favorire lo sviluppo delle Casse postali gioverebbe alla formazione di capitali e fornirebbe maggiori mezzi alla Cassa depositi e prestiti.

Io ebbi altra volta occasione di esaminare il problema del credito provinciale e comunale.

Nel 1892 in un discorso fatto qui alla Camera, preoccupandomi del fatto che i capitali della Cassa depositi erano impiegati a lunga scadenza, avevo accennato all'idea di autorizzare la Cassa ad emettere dei titoli in rappresentanza dei prestiti fatti. Andato al Governo esaminai con molta cura codesto problema, avendo sott'occhio quei mezzi di informazione e quei dati di fatto che solamente si possono avere quando si è al Governo; mi resi conto delle proporzioni che la emissione avrebbe assunto; esaminai quali effetti avrebbero prodotto sul credito e sul mercato dei valori, ed ho finito per convincermi che l'idea da me accennata come deputato era pericolosa, e vi rinunciai. Ora precisamente su quel concetto poggia il disegno di legge che stiamo discutendo, con la differenza che l'applicazione ne è enormemente esagerata.

Messo da parte il concetto della emissione di titoli di Stato, io d'accordo con gli onorevoli miei colleghi Lacava e Grimaldi, presentai un disegno di legge fondato sopra un principio assolutamente diverso.

Noi proponevamo allora che si istituisse una Cassa, operante come quella del Credito fondiario, la quale ricevesse dai Comuni le delegazioni ed emettesse in corrispondenza delle cartelle. Ma questa era una Cassa privata come gli Istituti di Credito fondiario; lo Stato non c'entrava in alcuna maniera. Nonostante che in questo modo non si venissero a creare titoli di Stato, il disegno di legge non trovò favorevole accoglienza nel Parlamento, perchè appunto si temeva che potesse servire di incentivo alle Provincie e

ai Comuni a far nuovi debiti, e il progetto rimase così abbandonato.

Nè io lo ricordo per sostenere questa piuttosto che un'altra forma di organizzazione del Credito comunale e provinciale, ma unicamente per dimostrare quante forme diverse si possono trovare all'infuori della creazione di titoli di Stato.

Allora il Governo dovette riconoscere che la creazione di un titolo di Stato era pericolosissima; oggi io credo il pericolo ci deve apparire molto maggiore. Infatti nel 1892 molti confidavano che la crisi economica, che travaglia il paese, volgesse al suo termine; lo si confidava tanto che l'attuale ministro del tesoro, quando arrivò al Governo nel 1891, nel primo Ministero Di Rudini, aveva preso il formale impegno di raggiungere il pareggio senza imposte nuove. Invece ne ha dovute mettere egli, ne ha dovute mettere io e ne ha dovute mettere l'onorevole Sonnino per cifre molto maggiori. Ciò non fa torto nè a lui, nè a me, nè all'onorevole Sonnino, ma dimostra che le condizioni sono risultate più gravi di quelle che ognuno di noi in quel tempo credesse.

Tutti quelli che si occupano di credito pubblico in Italia, sono oggi concordi nel ritenere che l'unico rimedio è quello di cessare assolutamente dalla creazione di titoli nuovi di debito di Stato. Noi abbiamo soppresso qualsiasi appello al credito pubblico per opere pubbliche, e, ciò facendo, abbiamo gettato sul lastrico delle centinaia di migliaia di lavoratori. Dobbiamo ora ricorrere al credito per questo fine a cui si può in altro modo provvedere? Dobbiamo noi mettere il credito dello Stato a disposizione di tutti gli enti male amministrati?

Il pericolo non sta nel dare alle disposizioni dell'attuale progetto una maggiore o minore ampiezza; il pericolo sta nel creare una Cassa la quale sia destinata ad emettere dei titoli di debito pubblico per fini che non sono nell'interesse diretto dello Stato. Una volta dato in mano al ministro del tesoro il torchio che fabbrica titoli di debito pubblico senza controllo effettivo e preciso del Parlamento, nessuno di noi può prevedere dove si andrà a cascare.

Non mi tratterò a discorrere lungamente del pericolo finanziario per lo Stato, cioè del pericolo di perdita delle somme che si prestano in questo modo; è un argomento trattato molto ampiamente dall'onorevole

Sonnino e sul quale non credo di dovermi diffondere. Certo è però che il rischio è gravissimo perchè lo Stato diventa il solo creditore di tutti gli enti male amministrati.

Avrà lo Stato la forza per riscuotere questi suoi crediti?

Lo Stato avrà per suoi debitori dei Comuni, i quali hanno per loro risorsa quasi esclusiva la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati. Il giorno in cui questi Comuni avessero impegnata col tesoro dello Stato la totalità o la massima parte di queste sovrimeposte, se lo Stato vorrà rigidamente riscuotere le delegazioni rilasciate, i Comuni dovranno abbandonare i servizi pubblici. È possibile che lo Stato consenta questo?

Ieri lo ha già notato l'onorevole Sonnino, e posso attestarlo anch'io perchè due volte fui al Ministero del tesoro, la Cassa depositi e prestiti, si dice, non ha mai perduto nulla sui crediti accordati ai Comuni. Il fatto è vero come forma, ma è vero per questo motivo: che quando un Comune non ha potuto pagare la Cassa, gli si è fatto un altro prestito perchè potesse pagare quello scaduto prima. (*Commenti*).

Romanin Jacur. Si è fatto male, se si è fatto così.

Giolitti. Per lo più era necessità inevitabile. Se poi avesse seguito l'idea posta innanzi dall'onorevole Luzzatti, che cioè si emettono titoli di debito pubblico per miglioramenti agrari, per case operaie, per case rustiche, lo Stato si troverebbe in condizioni anche peggiori di quelle in cui si sono trovati il Credito fondiario del Banco di Napoli e quello della Banca d'Italia!

Approvando questo disegno di legge, noi mettiamo il Tesoro dello Stato sulla via di quei figli di famiglia, con molto cuore e con poca testa, i quali firmano le cambiali di tutti gli amici. (*Ilarità — Commenti*).

Se il male economico è grave, io vedo ancora più grave il male politico. Tutti hanno lamentato l'accentramento soverchio: ora questo disegno di legge accentra nelle mani dello Stato le finanze delle Provincie, dei Comuni, dei Consorzi di irrigazione, e, se avessero seguito le idee dell'onorevole Luzzatti, di tutti coloro che hanno costruito una casa rustica o migliorato un fondo.

E si parla di decentramento! E si propongono delle leggi colle quali si pretende di mirare al decentramento?

I nostri mali economici e finanziari hanno origine da un periodo di tempo nel quale, per ragioni di politica parlamentare, si gravarono i bilanci dello Stato di spese che essi non potevano assolutamente sopportare. Oggi si inizia un altro periodo nel quale, non potendo più iscrivere spese nel bilancio dello Stato, si consegna agli interessi locali il credito del paese. Noi arriveremo assai prontamente all'esaurimento totale di ogni credito da parte dello Stato; e guai a noi, se verranno giorni difficili, se ci troveremo in condizioni politiche che ci obblighino a fare dei grandi sacrifici! Il nostro sarà un paese esaurito e finito! (*Approvazioni*).

Io ho combattuto la politica che rovinava i bilanci, e mi sento in dovere di combattere la politica che rovina il credito. È un compito ingrato, molto ingrato, quello di combattere un disegno di legge che può essere utile a qualche Comune; io lo faccio perchè sono convinto che da questa legge avrà origine un periodo di rovina per il credito dello Stato, e me ne duole assai, pensando che l'onorevole Luzzatti, il quale fu molte volte benemerito del credito del paese, possa in avvenire trovarsi indicato come la persona che ne ha segnato la decadenza maggiore.

Noi dobbiamo ricordare soprattutto che qui non siamo rappresentanti di interessi locali ma siamo rappresentanti della nazione; ed io confido che il Parlamento sentirà profondamente la responsabilità che si assumerebbe preparando la rovina del credito dello Stato e la decadenza delle istituzioni parlamentari! (*Approvazioni a sinistra — Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini Odoardo. Onorevoli colleghi, non è colpa mia, ma dell'ordine del giorno, se io prendo oggi tra voi la parola due volte.

Il disegno di legge che stiamo discutendo, ha principalmente un aspetto finanziario ed un aspetto giuridico. Poche parole io dirò sopra l'aspetto giuridico, e terrò conto specialmente delle gravi censure di cui fu oggetto da parte degli onorevoli Chimirri, Bucchialini e Sonnino. Gravi davvero. Si è detto, nientemeno, che questo disegno di legge introduceva nel nostro diritto amministrativo l'istituto del fallimento dei Comuni e delle Provincie; chè anzi lo incoraggiava. Parve dices-

sero i contraddittori: periscano le colonie, ma siano salvi i principî.

Io mi propongo dimostrare con brevi parole che il grido d'allarme non ha alcuna ragione, che i principî da salvare non pericolano, chè anzi le obiezioni sono intrinsecamente sbagliate.

Anzitutto richiamo l'attenzione della Camera sopra questa osservazione fondamentale, che noi non siamo, qui, di fronte ad una legge nel senso di legge regolatrice dei rapporti giuridici, nel senso di un nuovo contributo alla legislazione civile italiana: noi abbiamo, invece, in esame, un provvedimento per legge; ed altro sono le leggi, altro i provvedimenti per legge; e questa è distinzione che non bisogna dimenticare. Le gravi censure che si facevano mirano principalmente a provvedimenti, e provvedimenti che concernono il passato, ed hanno carattere di disposizioni transitorie.

Ma poichè nell'occasione di questa legge si è parlato di tante cose, che c'entravano e non ci entravano; ne abbiamo tolto occasione per fare un giro nei vari paesi d'Europa; si è tanto parlato d'illuminazione a gas e non so di quante altre cose, permettetemi che io parli brevemente un pochino anche della legge. Non foss'altro, per ricordare quali sieno le disposizioni transitorie che furono oggetto di così gravi ed acerbe censure.

Disposizioni transitorie dunque, soltanto applicabili ai prestiti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi già in sofferenza al momento della pubblicazione della legge, dice la proposta; e per me non avrei difficoltà a che si retrocedesse di qualche po' nella data della applicazione.

L'articolo 26 dice:

« La cassa di Credito comunale e provinciale potrà (*potrà non dovrà*) accordare mutui aventi per iscopo di riscattare prestiti di Comuni, Provincie o loro Consorzi caduti in sofferenza, in conformità a convenzioni o componimenti conclusi coi possessori delle obbligazioni per gl'interessi arretrati e per il capitale da restituirsi. »

Chi provvede, in ordine all'articolo 27, sopra istanza dell'ente debitore o dei suoi creditori è un Regio commissario, nominato dal ministro del tesoro. Non è un rappresentante del ministro; è un ufficiale amministrativo incaricato di regolare operazioni che non sa-

rebbe bene affidare ai Comuni stessi, messi in diretto rapporto con i loro creditori.

Ad ogni modo, se invece di un ufficiale amministrativo si dovesse mettere qui anche un delegato dell'autorità giudiziaria, per me non avrei alcuna difficoltà da opporre.

Questo Regio delegato stabilirà l'ammontare dei prestiti da accordarsi agli enti debitori, fatta la liquidazione, dell'attivo e del passivo.

Quindi nell'articolo stesso si dice:

« La proposta di transazione o componimento, consentita da tanti creditori che rappresentino almeno tre quarti della totalità del passivo, sarà obbligatoria, nonostante qualsiasi disposizione di legge o patto in contrario, per tutti i creditori. »

Ecco la grande violazione delle regole del diritto! (*Il deputato Bocchialini fa cenni affermativi*).

Mi piace vedere che l'onorevole Bocchialini consenta in questo, perchè vuol dire che ho bene interpretato il suo pensiero.

Ecco dunque, diceva, la conculcazione dei principî giuridici; la quale giustificava a senso degli oppositori quel grido d'allarme. (*Interruzioni del deputato Bocchialini*).

Verremo anche all'antecedente ed al più grave. Abbiate un po' di pazienza.

Ora io, prima di tutto, domando: c'è ragione di dettare queste disposizioni? Pensiamo qual sia lo stato di fatto, la dura realtà delle cose, quando ci si trovi di fronte a un Comune in stato d'insolvenza: Impossibilità di pagare, o almeno di pagar tutti; atti esecutivi, minacciati, se non sui proventi delle imposte, se non sui beni destinati al pubblico servizio, almeno sui beni patrimoniali, in conformità della distinzione fatta dalla ormai prevalente giurisprudenza; necessità che siano salvi i pubblici servizi; poichè può cessare la vita del privato, ma non può cessare la vita di un istituto pubblico, come è il Comune. Dove si verificano questi fatti, abbiamo tale un turbamento dell'ordine giuridico ed amministrativo, che è necessità provvedere.

Lo Stato, di fronte a questo stato di cose, non può starsene con le braccia conserte al seno, lasciando che accada quel che vuole accadere. È costretto a provvedere; urgentemente costretto. E quando versiamo in siffatti frangenti, dallo Stato non si può provvedere che in due modi: o pagando i debiti

dei Comuni (ed aspetto che qualcuno abbia il coraggio di fare questa proposta), ovvero regolando questo stato di cose con tre intenti: che siano sodisfatti i creditori come si può; che non si creino disparità fra i creditori stessi; che siano salvi i pubblici servizi. Lo Stato, dunque, deve regolare. E se poi, come nel disegno di legge, lo Stato vuole aiutare questo regolamento, vuol dare modo ai Comuni ed alle Provincie di uscire dalla condizione dolorosa in cui si trovano, procurando loro, come diceva l'onorevole Sonnino, denari ad un saggio così mite che altrove non troverebbero; oh!, allora, lo Stato fa anche qui l'ufficio suo, e la cosa utile, tanto dei creditori quanto dell'ente debitore.

Domando io: dove è, dunque, la conculcazione dei principii di diritto? Questo io chiedo all'onorevole Chimirri ed all'onorevole Bocchialini, soggiungendo ancora: che cosa direbbero essi, se invece di trovarsi dinanzi a disposizioni transitorie di una legge che parli per generali, si trovassero dinanzi a leggi speciali, che contemplassero il caso del Comune A o del Comune B? Certamente non ci vedrebbero sovvertimento dei principii del diritto, come nessuno ce lo vide nel caso doloroso del comune di Firenze.

Non è inutile ricordare la legge che fissava una indennità per il comune di Firenze. Questa istituiva una Commissione, la quale dovesse, fra le altre cose, « procurare per il fine proposto dalla legge un accomodamento nell'interesse dei creditori del Comune; » accomodamento che vuol dire non pagamento integrale, ma riduzione del debito, tenuto conto delle necessità; perchè quando non ce n'è, si arriva sin dove si può; e se questo non lo dissero le leggi, lo dice la realtà delle cose.

Ora fra quello che si fa nella legge in esame con le disposizioni transitorie, e quello che si farebbe con tante leggi speciali, non corre altro che una quistione di metodo legislativo; di forma non di sostanza.

Se noi fossimo in Inghilterra, col sistema dei *private bills* si farebbero tante leggine, quanti sono i Comuni cui provvedere, nell'intento appunto che i creditori fossero sodisfatti meglio che è possibile, e senza ingiuste disparità; tenuto conto delle necessità di fatto perchè prendano quel che c'è.

Dunque tutte le censure che furono fatte alla legge si risolvono in una quistione di metodo.

Non vi aggrada forse che il potere legislativo deleghi al potere esecutivo, con certe guarentigie la facoltà di provvedere esso, caso per caso? Pensate però, che volendo tante leggi speciali (invece di delegare al Governo la facoltà di provvedere) la conculcazione dei principii del diritto o ci sarebbe egualmente nel sistema delle leggi speciali, o non ci sarebbe mai; nè col sistema delle leggi speciali nè con quello della legge generale in esame. Il mutamento del metodo, insomma, non muterebbe la realtà delle cose.

Mi giovi però entrare un po' più addentro nel vivo delle obiezioni fatte dagli onorevoli Chimirri e Bocchialini, alle quali fece anche eco l'onorevole Sonnino.

Voi ammettete, voi introducete (essi dissero) nella nostra legislazione l'istituto del fallimento dei Comuni, voi lo giustificate, voi lo incoraggiate; e via di questo passo.

È possibile che si dicano sul serio queste cose in una assemblea legislativa? Signori, non c'è legge civile nè commerciale, non c'è codice civile o commerciale che *ammetta*, e tanto meno che incoraggi, l'istituto del fallimento.

La legge dice (e lo dice anche il senso morale), che chi ha contratto una obbligazione è tenuto ad adempierla con tutti i suoi beni presenti e futuri, i quali costituiscono la garanzia comune di tutti i creditori.

Non si ammette il diritto al fallimento, e nemmeno si indulge al fallimento: pur troppo però bisogna riconoscere il fatto; il fatto del fallimento, per regolarlo e disciplinarne le conseguenze meglio che si può, nell'interesse principalmente dei creditori.

L'articolo 683 del codice di commercio, quell'articolo che non ammette e non giustifica niente affatto il fallimento, dice: « il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è in stato di fallimento. » Data la verità di questo stato di fallimento, bisogna regolarne le conseguenze come meglio si può... (*Interruzione del deputato Bocchialini*).

Ma, onorevole Bocchialini, il codice di commercio ammette tanto il fatto del fallimento quanto il codice penale ammette l'omicidio; ne prevede e ne disciplina le conseguenze che nella inerzia della legge si avrebbero; per evitarne cioè le conseguenze anti-giuridiche che si avrebbero se non si rista-

bilisse l'ordine giuridico, e meglio che si possa, nello interesse dei creditori.

Richiamiamoci ora, signori, dalle sottigliezze metafisiche alla realtà. Non ammettete voi che vi sieno dei Comuni in sofferenza? Mi negate il fatto? Se negaste il fatto, allora io vorrei che aveste pienamente ragione, e Dio volesse che nella questione di fatto ci fossimo tutti sbagliati! Il più lieto ne sarebbe il ministro del tesoro.

Ma se questo fatto c'è, noi siamo chiamati a regolare le conseguenze, al modo stesso come il codice di commercio regola, nell'intento di far giustizia e principalmente nell'interesse dei creditori, lo stato dei commercianti insolventi. *(Interruzione del deputato Chimirri).*

Non abbiamo noi, dice l'onorevole Chimirri, l'istituto del fallimento nel codice civile, e come volete ammetterlo nelle leggi amministrative?

Ebbene, onorevole Chimirri, raccolgo subito la sua interruzione, e la ringrazio. Ella sa come tendenza dei tempi nostri, tendenza per ora soltanto scientifica, sia quella d'estendere le discipline del fallimento alla decozione dei privati, come si dice con un termine giuridico-farmaceutico, che non mi piace molto; insomma, allo stato d'insolvenza dei privati; e ciò nello intento di evitare la corsa indisciplinata dei creditori verso gli atti esecutivi, affinché non sieno soddisfatti i più audaci, lasciando gli altri indietro con il loro credito, integro sì ed intatto, astrattamente, ma che può essere in realtà un pezzo di carta senza valore.

Si vorrebbe, perciò, che una specie di curatore rappresentasse la massa dei creditori per accertare il passivo e l'attivo, e distribuire equamente l'attivo fra tutti i creditori.

V'è dunque una tendenza (scientifica, s'intende) nei tempi nostri ad estendere le disposizioni del Codice di commercio (mutate quanto si vuole) anche alla legislazione civile. Sgomenta però, fra le altre, una difficoltà: nella sentenza di fallimento bisogna innanzi tutto determinare la data dello stato reale d'insolvenza, data che non è tanto difficile a determinare anche quanto ai commercianti, e che sarebbe difficilissimo determinare quanto ai non commercianti.

Ora, se sarebbe desiderabile, in omaggio ai principii di giustizia, che si discipli-

nassero anche le conseguenze dello stato di insolvenza dei privati non commercianti per assicurare parità di trattamento fra i creditori e perchè nulla dell'attivo sia sottratto, io non so vedere che male vi sia a provvedere, come fa la legge nostra, a fatti pur troppo dolorosi e dolorosamente accertati, ed a regolarne le conseguenze giuridiche meglio che si può, mirando piuttosto innanzi che indietro, verso il progresso giuridico piuttosto che verso il regresso.

Mi pare che un regolamento della condizione dei creditori rispetto ad un ente morale insolvente rientri tra i fini dello Stato; e fra i più alti fini suoi, quello del rassicuramento della giustizia...

Sono ben lieto che l'onorevole Bocchialini accenni di sì col capo. *(Interruzione del deputato Bocchialini).*

Mi dice però l'onorevole Bocchialini che converrebbe fare un capitolo speciale di un qualche codice. Oh! che anche l'onorevole Bocchialini ha la mania della codificazione? Ma bisogna andare poco a poco, volta per volta, via via che i bisogni si manifestano. *(Interruzione del deputato Bocchialini).*

Quando tutti i beni del Comune debbono andare ai creditori, domando io all'onorevole Bocchialini se c'è modo più onesto di questo per soddisfare alla giustizia. Paghi il Governo? Questa sarebbe una soluzione; ma quando non ce n'è, *quare conturbas me?* Bisogna rassegnarsi al fatto doloroso...

Bocchialini. Paga il Governo!

Luchini Odoardo. Eh! allora, se sarà il Governo che pagherà, non si lamenti tanto, onorevole Bocchialini, della conculcazione dei principii di giustizia.

Concludendo, mi sembra sia proprio ingiusto pigliarsela con la legge presente, che fa quel che può. Sono nodi che vengono al pettine, ma sono nodi antichi. *Principio obsta.* Bisognava provvedere per tempo, in modo che a questi estremi non si venisse.

C'è l'igiene finanziaria; c'è anche la clinica medica, ma c'è anche la clinica chirurgica, della quale ha dato un recente esempio su vasta scala l'onorevole Sonnino. Quando la clinica chirurgica è necessaria, bisogna adattarsi anche a questo.

Del resto, la colpa è un po' di tutti. È colpa delle nostre illusioni, della nostra novità alla vita pubblica, delle nostre inesprienze, ed è colpa anche del Governo che

non fece abbastanza, e dei creditori che non furono troppo cauti.

Per esempio, io ricordo questo fatto da sbalordire, a proposito di prestiti comunali. Io rammento che or sono alcuni anni, parlando, in occasione del bilancio dell'interno, designai questo fatto al Governo: che c'erano dei Comuni i quali a garanzia dei loro debiti avevano dato ipoteca sugli acquedotti e sulle fontane pubbliche. Io domandavo come mai il Governo tollerasse simili abusi della pubblica fede. Se io mi meravigliava che ci potessero essere dei sovventori tanto ingenui, da pigliare sul serio un'ipoteca di questo genere, su cose assolutamente inalienabili, aveva più che ragione di meravigliarmi come mai i prefetti lasciassero passare deliberazioni simili...

Chimirri. L'avevano data a bere.

Luchini Odoardo. Vero: l'avevano proprio data a bere, perchè non si capisce come avrebbero poi fatto i creditori dei Comuni a far valere la loro garanzia. Avrebbero potuto dire: pagate; se pagate beverete; se non pagate non dovete bere? Io domandai al ministro, che allora era l'onorevole Depretis, come mai aveva potuto tollerare cose simili. Il Depretis mi rispose sopra tutti i punti che aveva trattato, ma su questo punto non mi rispose nulla. Confidenzialmente poi gli domandai: « perchè non mi avete risposto? » ed egli, accarezzandosi, come era suo costume, la barba, disse: « perchè avete troppa ragione. » — « Ma almeno scrivete ai prefetti, perchè studino un po' la legge e la giurisprudenza, affinché queste cose non accadano più. » — « Ho già scritto, rispose, ma che volete! Ci sono dei prefetti che non sono prefetti e che mi paiono dei falegnami. » Perchè poi gli parressero dei falegnami, questo era forse un segreto di Stato, sul quale non volli entrare. (*ilarità*).

Del resto, per compiere la serie delle mie osservazioni, mi si conceda notare che questo disegno contiene una lacuna. Nell'articolo 27 è detto che si dovrebbe provvedere ai prestiti caduti in sofferenza. Ma tanto se si debba provvedere a prestiti ordinari, quanto se si debba provvedere a prestiti rappresentati da cartelle, il progetto è sempre incompleto; dappoichè ci sono crediti i quali non sono meno giusti ed effettivi di quelli che risultano da mutui, con o senza cartelle;

e non sarebbe giusto si facesse disparità di trattamento fra i creditori.

Per esempio, quegli che ha venduto al Comune una casa, e deve averne ancora il prezzo, e quegli che ha fornito al Comune materiali o prestazioni di opera, perchè non dovrebbero essere tutelati allo stesso modo?

Sono lieto di vedere che l'onorevole Bocchialini, nel suo senso di giustizia, concordi con me. Io, quindi, credo si dovrebbe completare il progetto con una disposizione che non solamente facesse provvedere all'accertamento dell'attivo del Comune, ma anche a quello di tutto il passivo. Si potrebbe dichiarare che ogni creditore del Comune potesse chiedere che, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 26, si procedesse all'accertamento dell'intero debito comunale; e quando si trattasse di crediti di difficile o laboriosa liquidazione, si potesse ammettere il credito per una somma provvisoriamente determinata d'accordo, ovvero, in caso di disaccordo, dall'autorità giudiziaria, in via d'urgenza, riservando le ragioni definitive delle parti.

Vengo ora ad altro punto. Si è detto che con quella facoltà di riscatto di cui si parla nell'articolo 2 della legge, si viola il principio contenuto nell'articolo 1832 del codice civile, per il quale il debitore può sempre, dopo 5 anni dal contratto, restituire le somme portanti un interesse maggiore della misura legale, nonostante qualsiasi patto contrario; e che si viola il principio dell'articolo successivo, per cui si rientra nella regola della libertà dei contratti quando si tratti di annualità comprendenti lo ammortamento, ovvero si tratti di debiti di enti morali.

La formula, come si vede dall'articolo 1832, è uguale a quella che si trova nell'articolo 2 del disegno di legge, con questa variante, che qui si dà la facoltà del riscatto anche se non vi sia un interesse superiore a quello legale.

Comincio col far notare che già all'articolo 1832 e al successivo sarebbe stato fatto uno strappo con l'articolo 4 della legge 24 dicembre 1896 per la Sicilia, la Sardegna e l'isola d'Elba, dove è detto:

« Le Provincie e i Comuni hanno facoltà di riscattare il debito attuale, nonostante qualsiasi disposizione di legge o patto in contrario. »

Bocchialini. Facciamovi un altro strappo.

Luchini Odoardo. Facciamovi un altro strappo,

dice l'onorevole Bocchialini; ma crede egli veramente che si tratti qui, dato ormai l'articolo 1832, di uno strappo ad un principio di diritto?

I giuristi della Camera e principalmente l'onorevole Bocchialini, non ignorano la genesi dell'articolo 1832 del codice civile, e ricordano con quanta difficoltà fosse ammesso nella nostra legislazione.

Si diceva allora: volete che lo Stato regoli i contratti? Ma, dato ciò, non c'è da limitarsi a una disposizione come questa! O volete lasciare la libertà dei contratti? Ma allora, perchè si dà questa facoltà di rescindere il contratto quando l'interesse pattuito superi quello legale, che la legge dice essere, negli affari civili, del cinque per cento? Un interesse legale stabilito a priori dalla legge è un assurdo economico. Interesse normale è quello che portano le condizioni del mercato. In alcuni paesi, per esempio, è un interesse grave l'interesse del quattro per cento; in altri paesi, quelli dell'Oriente, poniamo, è un interesse mitissimo quello del 10 o del 15 per cento.

Bocchialini. Questo sta per la mia tesi.

Luchini Odoardo. No, non sta per la sua tesi; ed ecco perchè: perchè qui abbiamo ormai nella legislazione civile, un arbitrio legislativo, non un principio di diritto. Il legislatore ha voluto permettere al debitore di restituire il capitale, quando l'interesse superi la misura del cinque per cento che a lui parve giusta; come a noi pare giusto l'interesse non superiore al quattro per cento, e non facciamo più fra enti morali o privati una distinzione, di cui, trattandosi di mero debito civile, mal si comprende la ragione.

D'altra parte, bisogna tener conto che non è detto che ciò possa avvenire senza l'osservanza di quelle cautele che il Governo si darà cura di fare osservare. E, se questi provvedimenti, poi, sono intesi a meglio, per l'avvenire, assicurare la solvenza del Comune debitore, i creditori se ne avvantaggeranno... (*Interruzioni del deputato Bocchialini*).

Abbiamo, ripeto, da trattare con un arbitrio legislativo, non con un principio inflessibile di diritto.

Nella sua censura del disegno di legge, l'onorevole Sonnino portò tre specie di obiezioni: obiezioni a cui non si può rispondere; obiezioni a cui avrebbe potuto rispondere egli stesso; obiezioni a cui io credo si

possa, e brevemente, rispondere; sempre per ciò che concerne il lato giuridico di questo disegno di legge.

Obiezioni a cui non si può rispondere, sono queste: i Municipi non faranno mai il loro dovere; i ministri, meno che mai; il Parlamento, meno di tutti; la legge si risolverà in una caccia al danaro procurato dallo Stato; avremo il depauperamento dello Stato.

Io dico: a queste obiezioni non si può rispondere, perchè ad obiezioni consimili nessuna legge resisterebbe mai.

Le obiezioni a cui l'onorevole Sonnino potrebbe rispondere da sé, sono queste: abbiamo in Italia la irresponsabilità degli amministratori; e, finchè non si farà ben valere questa responsabilità, tutte le leggi daranno cattivo frutto.

D'accordo; ma si sarebbero dovute fare due cose: in primo luogo, dire dove questa irresponsabilità degli amministratori sia incoraggiata da questa legge. In secondo luogo, se questo incoraggiamento, in qualche modo, ci possa essere, secondo che egli ha sostenuto, avrebbe egli dovuto suggerire i rimedi, le cautele, per far sì che la responsabilità degli amministratori possa esser fatta valere.

Io credo che l'onorevole ministro del tesoro non sarebbe alieno dal consentire, in questa legge, la adozione di tutte quelle cautele che fossero atte a meglio garantire la responsabilità degli amministratori. Non si limiti l'onorevole Sonnino a censure vaghe; e specifichi le cautele che si potrebbero proporre.

L'onorevole Sonnino fece anche allusione al *referendum*, come costituente un pericolo maggiore. Per me (io dico l'opinione mia; non parlo, s'intende bene, che per me), il *referendum* è un'arma a due tagli. Adunare il popolo, composto in maggioranza di lavoratori, per dirgli: volete opere pubbliche? Sarebbe, credo io, pericoloso; perchè incoraggierebbe le spese sperperate, che poi si risolverebbero in tributi dolorosi. Ma il *referendum* dovrebbe avere questa cautela: che tutte le volte che al popolo fosse proposta una spesa, si dovesse anche al popolo stesso proporre il modo di farvi fronte. Le due cose dovrebbero essere indissolubilmente legate, ed anzi l'autorità tutoria dovrebbe essa approvare la formula del *referendum* prima di sottoporla al giudizio popolare. Così si avrebbero, io credo, deliberazioni coscienti, perchè si esa-

minerebbe il pro ed il contro di ogni pubblica spesa, e se ne bilancerebbero i vantaggi ed i danni; così si avrebbero deliberazioni educatrici, e si porrebbe anche un vero freno allo sperpero della pecunia pubblica. Così noi potremmo avvicinarci a quel sistema, che io credo tanto salutare, e che si chiama, con termine proprio od improprio, la specializzazione delle imposte, vale a dire che per ciascun servizio sia indicato il tributo con cui s'intenda farvi fronte.

Questo sistema potrà avere i suoi svantaggi, molti anzi vengono facilmente al pensiero; ma è un sistema singolarmente educativo.

Ora io credo che noi non potremo efficacemente porre un freno, come desideriamo, alla mania spendereccia di molti corpi locali, se non ci avviciniamo, a grado a grado, al sistema che fa corrispondere alla spesa il modo di procurare l'introito; e ciò appunto per mezzo della speciale destinazione delle imposte. E la legge che discutiamo ha appunto questo vantaggio, che, parzialmente e fino ad un certo punto, accoglie questo principio che io non avrei nessuna difficoltà ad estendere alle delegazioni sul dazio di consumo, alle delegazioni sul valore locativo e sopra altri proventi.

L'onorevole Sonnino non soltanto ha detto che questa legge è un mero espediente, ma quel che è peggio, un espediente facile quando si tratti di creare le delegazioni, inefficace quando si tratti di farle eseguire. Egli ha descritto tutti gli ostacoli che si incontrerebbero quando il Governo volesse far valere le delegazioni, mentre i Comuni si trovassero troppo ristretti nei loro proventi. A ciò sarà risposto da altri, anzi è stato già risposto.

Egli ha detto anche qualche cosa di più; ha detto che il sistema delle delegazioni è un sistema anti-giuridico, perchè i proventi delle imposte debbono essere destinati ai pubblici servizi ed il Governo deve rimanere il distributore di quei proventi.

Ora, a ribattere tale opinione, io credo che basti ricordare quale è la genesi delle delegazioni.

Noi, infatti, troviamo l'origine di queste delegazioni negli articoli 170 e 171 della legge comunale e provinciale vigente (che non so a quali articoli corrispondessero della precedente legge) in cui è detto che la Giunta provinciale fa d'ufficio in bilancio le alloca-

zioni necessarie, quando il Comune si rifiuti di eseguire le sue deliberazioni o non soddisfa al pagamento dei suoi debiti; e che, quando, nonostante queste allocazioni, il Comune non deliberi la spesa, o non provveda, allora la Giunta provinciale (e prima la Deputazione provinciale) deve provvedere alla esecuzione della legge.

Si tratta di una formula concisa, ma imperiosa, che ricorda da lontano il *providendum consules*.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato dovette esplicitare il concetto di questi articoli della legge, e dichiarò che provvedere significa che la Giunta provinciale possa inviare un commissario che istituisca delle imposte, formi dei ruoli, riscuota le imposte, e paghi i creditori.

Tenuto conto di questa interpretazione, data alla legge, non nei tumulti delle assemblee politiche, ma nei solitari consessi del Consiglio di Stato, Quintino Sella ebbe l'idea di istituire le delegazioni per il pagamento dei canoni arretrati del dazio consumo, con la legge del 27 marzo 1871; fece, in altre parole, quello, che virtualmente era detto negli articoli della legge comunale e provinciale da me indicati; solamente con questa differenza, che la legge comunale e provinciale istituiva in potenza quello che esplicitava in atto la legge del 27 marzo 1871. Dopo la legge del 27 marzo 1871, legge di carattere transitorio, applicabile soltanto ad alcuni Comuni, provvedimento amministrativo piuttosto che organico, il principio della delegazione piacque tanto, che fu introdotto normalmente nella nostra legislazione con la legge del 1875, che istituì la Cassa depositi e prestiti. Ivi è stabilito, come cosa normale, che i prestiti ai Comuni si facciano mediante delegazione; sicchè non c'è bisogno di ricorrere alla Giunta amministrativa perchè faccia scrivere in bilancio di ufficio le somme corrispondenti ai debiti, ecc, ecc. Niente dunque di più conforme ai principi del diritto. Quando l'onorevole Sonnino citava, o, per meglio dire, cominciava a citare, forse col desiderio di andare più in là, una sentenza della Corte di appello di Firenze ed una della Corte di cassazione della stessa città, in una causa del comune di Firenze, l'invocazione, che egli faceva di quella giurisprudenza non aveva alcuna ragione di essere.

Nel caso di Firenze si trattava di questo

che alcuni sovventori esteri avevano conosciuto il congegno delle delegazioni, istituite dal Sella, per farsi pagare i canoni arretrati del dazio di consumo; avevano veduto che era cosa buonissima per loro, ed avevano stabilito, a garanzia del mutuo, tante delegazioni sui riscuotitori del dazio di consumo perchè pagassero i creditori e non versassero nella Cassa comunale. Si veniva, nè più nè meno, a stipulare l'insubordinazione alle autorità gerarchiche, la insubordinazione degli esattori alla autorità municipale, da cui dipendevano. Ora, a questo proposito, concordemente la giurisprudenza dichiarò che tutto questo si può fare soltanto per legge, e che fuori del caso di esplicite disposizioni di legge, non si possono stipulare nè l'insubordinazione del riscuotitore della imposta, nè il privilegio di alcuni creditori, fondato sopra cotesta insubordinazione. Questo, e niente più.

Concludo sulla questione di diritto. Io credo che la Camera possa votare con tranquilla coscienza questo disegno di legge; sicura che nessun principio di diritto verrà sovvertito, nessun sentimento di giustizia verrà conculcato. La legge tien conto di certe dolorose condizioni di fatto e cerca di provvedervi come meglio si può, serbando per tutti parità di trattamento.

Ed ora, se la Camera me lo consente, dirò, ed avrò finito, brevi parole sopra l'ordine del giorno della Commissione, uno dei gravi punti di accusa di alcuni oratori; anzi principalmente dell'onorevole Farina, che mi duole di non veder presente. Quest'ordine del giorno invita il Governo a studiare un disegno di legge nell'intento di procurare ai Comuni la possibilità ed i mezzi per assumere i servizi pubblici, nell'interesse generale, e in quello delle finanze municipali.

Domando io, se dal punto di vista legislativo almeno, ci possa essere un ordine del giorno più innocente di questo.

Un ordine del giorno che invita il Governo a studiare!

Il Governo, si intende, studia sempre, ma se c'è un ordine del giorno che l'inviti a studiare un po' di più, non si può dire che ci sia un gran male. Tanto più che, indipendentemente dalla questione se sia opportuno che i poteri locali assumano l'esercizio di servizi pubblici, con certe o certe altre cautele, abbiamo una lacuna nella nostra legislazione. Noi abbiamo l'espropriazione per causa

di pubblica utilità degli immobili; non abbiamo una legge d'espropriazione delle aziende che costituiscono i servizi pubblici. Possono darsi delle contingenze nelle quali sia necessario provvedere legislativamente a coteste espropriazioni; con criteri, che s'intende bene, non si allontanino dai principii di ogni buona legislazione, per causa di pubblica utilità. Ora, se non erro, l'ordine del giorno mirerebbe appunto ad invitare il Governo a vedere se si può, tenuto conto anche dell'esperienza delle altre nazioni, presentare un disegno di legge sopra questa materia.

Fu detto essere quest'ordine del giorno contraddittorio col proposito di limitare le spese dei Comuni; contraddittorio col proposito della finanza severa; della finanza locale severa. Questo ordine del giorno — fu detto — il quale invoglia i Comuni ad assumere i servizi pubblici, crescerà la quantità delle loro spese, o per lo meno ne crescerà anche i pericoli. Pericoli si possono vedere sempre ed ovunque. È questione di temperamento. Io credo che qualunque sia il limite che vogliamo porre al disegno di legge che stiamo discutendo, l'ordine del giorno sia compatibile con esso; perfino se dovessero essere ridotti i casi nei quali si possono fare sovvenzioni dalla Cassa che istituiamo; perchè il disegno di legge che discutiamo, o venga mantenuto, o venga allargato, o venga ristretto, ha questo criterio certamente, che è addentellato ai futuri disegni di legge che svolgeranno via via il principio che lo ha ispirato, secondo che l'esperienza consiglierà. In tutto ciò nessun male.

O signori, non bisogna illudersi. I tempi mutano, anzi sono già mutati. Lo Stato (parlo di Stato in senso latissimo) va crescendo sempre più le sue attribuzioni. Scemano le ingerenze dello Stato come restrizioni alla libertà, via via che la legge morale basti a sè stessa fra gli uomini; ma aumentano sempre più le attribuzioni dello Stato per i servizi pubblici. È una necessità dei tempi nostri, è una necessità della civiltà industriale nella quale siamo appena entrati, e che si andrà sempre più svolgendo. Perfino la storia, io credo, è destinata a mutare. La storia epica, splendida e luminosa di eroismi, ma truce sotto tanti aspetti, muterà, e al suo posto la storia futura sarà una storia molto tranquilla, e che si potrà anche dire che non sarà storia niente affatto, se per

istoria si deve intendere la storia delle guerre e delle rivoluzioni, piuttosto che dello accrescimento del benessere di cui lo Stato sarà sempre leva potente. Ma lasciamo andare. Prescindendo da queste considerazioni, non si può non vedere come in tutti gli Stati si vada formando un nuovo demanio comunale; un nuovo demanio che è appunto costituito da proventi dei pubblici servizii. E se per lo accrescimento nelle attribuzioni economiche dello Stato, per lo svolgersi e complicarsi della civiltà andranno sempre più accrescendosi i compiti dei poteri pubblici saremo messi in questo dilemma: o si dovranno potentemente aumentare i tributi, o bisognerà ricorrere ai proventi del nuovo demanio costituito dall'assunzione dei pubblici servizi.

Abbiamo l'esempio già di tutta l'Europa. Signori, l'Inghilterra, che è il paese più alieno dal soverchio aumento nelle attribuzioni dei poteri pubblici, il paese dove l'individualità è più potente e più energica, dove l'uomo basta più a sè stesso; l'Inghilterra ha già 185 municipi che hanno l'esercizio diretto nell'illuminazione a gas. I municipi di Manchester e di Glasgow hanno l'esercizio di tutti i servizi pubblici e fanno, con essi, guadagni tali, da mantenere i prezzi molto bassi e da tenere l'imposte lo cali assai miti.

Una volta che certi servizi pubblici hanno necessariamente il carattere di monopolio, perchè si fondano sopra una concessione che il Comune stesso è arbitro di dare o non dare; una volta che il Comune, in fine dei conti, ha nel suo potere l'averne o il non averne la concorrenza, io dico: non può essere buona finanza, non può essere buona amministrazione non valersene, per esercitare direttamente quei servizi, prendendo per sè i lauti guadagni degli appaltatori, e ristorando con essi le finanze locali.

E, a proposito di servizi pubblici, appaltati dai Comuni italiani, io vorrei che la Camera notasse le dolorose conseguenze di una vera e propria calata di barbari, da pochi avvertita, che noi abbiamo avuta in Italia dal 1830 al 1880 colla assunzione di pubblici servizi municipali da parte delle Compagnie estere. Sono enormi i guadagni che esse hanno fatto, e che avrebbero potuto rimanere nel nostro paese.

A me parve che ieri fosse assai ingiusto l'onorevole Farina, che mi duole, ripeto, non sia presente, quando di questo argomento parlò,

cenjurando tre Municipi italiani, che hanno assunto una iniziativa altamente lodevole, e che mostrando di saper bastare a sè stessi, meritano elogio sotto tutti i rapporti; sono i comuni di Spezia, Como e Padova. Queste città, cui non è mancato il coraggio per fare quello che ad alcuni colleghi nostri pare impossibile o improvvido, in pochi mesi di esercizio, non soltanto non hanno più le spese, che prima avevano, pei canoni che pagavano alle Compagnie assuntrici, ma hanno fatto anche notevoli guadagni, e ribassate le tariffe dei pubblici servizi.

A proposito appunto della città di Spezia, fatta cenno alle aspre censure dell'onorevole Farina, mi sia lecito notare questo fatto soltanto che risulta da una nota comunicatami poco fa.

Il comune di Spezia ha assunto il servizio del gazometro, rilevandolo da una Società. Il capitale d'impianto e successivi ampliamenti, ascendenti in tutto a 450,000 lire, sono stati completamente ammortati: il Comune oggi ha un reddito, concordato con l'agente delle imposte, di 83,000 lire, ed ha il servizio gratuito della pubblica illuminazione.

Un reddito di 83,000 lire sopra un capitale di meno di mezzo milione, già ammortate, e la pubblica illuminazione gratuitamente fatta!

Questi sono i risultati che ha dato l'assunzione del servizio pubblico alla Spezia; e risultati analoghi hanno avuto Padova e Como.

Io non voglio tediare più oltre la Camera, e mi limito a questa riflessione. L'assunzione diretta dei servizi pubblici ha fatto buona prova all'estero. Se, tuttavia, si volesse pubblicare una legge per imporre ai Comuni di assumere direttamente l'esercizio dei servizi pubblici, io a questa legge mi opporrei, perchè potrebbe giustamente dirsi che i tempi non sono abbastanza maturi in Italia, che le attitudini non si sono abbastanza formate. Ma, quando si tratta di una legge che debba abilitare soltanto i Comuni ad assumere codesti servizi, quando si tratta di leggi che possono facilitare ai Comuni l'assunzione di imprese dalle quali possono specialmente ricavare un grande vantaggio per le loro finanze, io credo che sarebbe improvvido, assolutamente improvvido, impedire ai Comuni codesto vantaggio. Tralascio le considerazioni d'ordine sociale. Non disperiamo

tanto della natura italiana, da credere che quello che ha fatto buona prova all'estero, non possa in qualche Comune farla anche fra noi. Ed ho finito. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bosdari.

Bosdari. Sono brevissime osservazioni che io mi permetto di sottoporre al giudizio della Camera. Non è un discorso che io intenda di fare, specialmente in riguardo dell'operazione finanziaria, rispetto a cui io non sono competente.

Non mi sento però di rinunciare a parlare, cosa che faccio spesso e volentieri; giacchè qui non entra la politica, non voglio farmi sfuggire la straordinaria occasione di dichiararmi ministeriale. È una sensazione che può riuscire gradita, quando sia rara.

C'è il detto: « Più realista del Re? » Ebbene questa volta io sono più ministeriale del ministro; e vorrei, se ne fossi da tanto, difendere il Luzzatti genuino della prima maniera 1896, dal Luzzatti 5 dicembre 1897 che confuta sè stesso.

Di fatto se esaminiamo il disegno di legge sulla *istituzione di una Cassa di credito comunale e provinciale* che l'onorevole ministro del tesoro presentava li 7 dicembre 1896 e lo confrontiamo con il disegno di legge che ora ci sta dinanzi, rimaniamo sorpresi a constatare che l'onorevole ministro ha contraddetto sè stesso, ha contraddetto l'opera sua in alcuni punti importanti e specialmente in una parte che la rendeva più equa riguardo ai diversi cespiti delle entrate comunali e provinciali, in quella parte specialmente che ne rendeva l'applicazione capace, nei casi che occorrono, di essere praticamente applicato. Nel primo progetto appariva l'iniziativa dell'eminente economista; nel secondo si scorge l'uomo rassegnato che vuol parere convinto.

Nella trasformazione di questo progetto l'onorevole Luzzatti ci dà la figura di un babbo affettuoso il quale, fuggendo, lascia in preda ai cerberi che lo insidiano, lascia ad uno ad uno i suoi figliuoli, con la speranza di portarne qualcuno a salvamento.

Dato il sistema accentratore che vige (chechè si parli di decentramento) data la parte leonina che il Governo esercita sugli Enti locali, parrebbe a me che il dovere dello Stato, di intervenire in aiuto di quei Comuni i quali si dibattono in una condizione finanziaria penosa e insostenibile, dovrebbe consi-

derarsi assioma il quale non abbia bisogno di dimostrazione.

Come può mai concepirsi uno Stato estraneo ai debiti pubblici provinciali e comunali?

Sistemate le finanze comunali, tutto l'organismo del Paese ne sentirà vantaggio, senza di che sarà sempre un'utopia anche un reale pareggio del bilancio dello Stato a cui certi feticisti vorrebbero tutto sacrificare.

Nè sembra equo il giudizio che dei Municipi, economicamente dissestati, venne qui espresso da vari oratori, i quali li considerano affetti da una incorreggibile prodigalità, intenti solo a sprecare la pubblica pecunia. Al contrario non pochi Comuni furono vittime di storiche vicende indipendenti dalla volontà loro; e gli altri, i quali si ingolfarono in spese eccessive, fastose, se meritano censura, non è il Governo che abbia il diritto di rimproverarli, giacchè fu appunto esso che dette loro il cattivo esempio, anzi fu appunto esso che li spinse su quella via rovinosa.

Nè si potrà negare che a rendere più grave la situazione economica dei Municipi, abbia contribuito e contribuisca continuamente, sempre più, l'opera del Governo, il quale sottrae ad essi cespiti di entrata di natura assolutamente locale, e addossa poi ad essi servizi, oneri, spese di spettanza eminentemente nazionale.

Il Governo ha un supremo dovere d'intervenire, prontamente, in aiuto dei Comuni pericolanti, prontamente, giacchè ogni giorno che passa aggrava la situazione, aumenta le difficoltà dei rimedi.

Due categorie di provvedimenti, e ben distinti, devono considerarsi nel progetto in discussione: l'una che emerge, che va avanti all'altra, e richiede pronta soluzione, si è la conversione dei debiti ad interesse usurario; l'altra categoria si è quella che provvede alle opere produttive di incontestata utilità, quali sarebbero indicate nell'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare in concorso del mio amico e collega onorevole Fazi. Ma per questa seconda categorie di spese, non saranno mai soverchie le cautele che si porranno per isfuggire al pericolo di riaprire la via dei rovinosi dispendi.

Ma ben si comprende che inutili riuscirebbero le più severe cautele, quando il nuovo Istituto non venisse diretto ed amministrato da persone intelligenti ed oneste. Quindi io non

mi commossi contro il progetto, quando, ieti, udendo il vivace discorso di un padre eterno delle finanze italiane, che mi duole non vedere in questo momento nell'Aula, il quale atteggiatosi d'un tratto a pittore delle notti, ci mostrava un quadro il più fosco del nostro povero Paese quando venisse approvato il presente disegno di legge.

Sorgeranno, egli diceva, come per incanto in tutti i centri delle Provincie, affaristi di ogni genere, fautori d'imprese tanto più vane e costose, altrettanto più accette, i quali d'accordo con i Consigli comunali, provinciali e dei sindaci, acquisteranno alla loro causa, per ragioni elettorali, il deputato (il deputato non poteva mancare nel quadro, giacchè oggi è di moda d'imputare tutti i mali, compresa la grandine, al parlamentarismo). Codesta *camorra*, chiamiamola col suo nome, facilmente s'imporrà alle Giunte provinciali, anch'esse di base elettiva, diceva accentuando la frase l'oratore (giacchè tutto ciò che ha base elettiva s'intende è corrotto o corruttore, come tutto ciò che viene dal popolo: di virginale non avvi che le anticamere e le alcove). Quindi tutta questa gente coalizzata e cointeressata aventi a capo il deputato ed il prefetto, anche questi cede alla corrente, si scagliano contro il povero ministro, lo prendono per il collo, ed il povero ministro schiavo delle necessità politiche, acconsente, e l'affare è fatto.

Si emettono le cartelle, le quali subito spariranno, per ricomparire, quando... quando lo Stato dovrà pagarle.

A codesta stregua qualunque istituzione sarebbe condannata.

È un confermare quanto da un pezzo si proclama da questi banchi: la prossima bancarotta non solo dei Comuni, non solo dello Stato, ma dell'intera Società.

Francamente, l'egregio uomo sarà un Geremia piangente sulle rovine avvenire della sua Gerusalemme; ma, conveniamone, nella sua tavolozza di pittore, egli possiede una sola tinta, il negrofumo. (*Bene! a sinistra — Si ride*).

Codeste esagerazioni; e quelle pronunciate oggi, qui, da altri autorevoli oratori, sono una parte di difesa del disegno di legge, difesa che non istà a me, nè posso fare, ma che farà da pari suo l'onorevole Luzzatti, insieme all'egregio relatore della Commissione. Io vengo, piuttosto, all'argomento che mi ha specialmente spinto a favellare.

In verità opportune e prudenti furono alcune modificazioni del primitivo progetto; quali sarebbero, che il nuovo Istituto sia indipendente dalla Cassa depositi e prestiti, nell'escludere dalla garanzia i proventi del dazio consumo (almeno per quanto sia possibile) lo stabilire tassativamente i casi per i quali sia dato concedere l'emissione dei prestiti e le altre cautele che allontanino il pericolo che si riapra l'era delle spese improduttive.

Ma l'aver preteso di restringere il campo delle garanzie al solo cespite delle sovraimposte fondiariae, a parer mio, toglie alla legge il carattere di equità nel riguardo ai tributi, e la pratica applicazione, nei casi più importanti ed urgenti.

Comprendo l'esclusione dei dazi di consumo (benchè per i maggiori Comuni urbani rappresentino ormai la parte principale delle rendite municipali), lo comprendo, almeno per quanto sia possibile, giacchè dobbiamo riprometterci che in un prossimo avvenire siano per essere aboliti, gravando essi eminentemente sulle classi più misere della popolazione; ma non comprendo l'esclusione degli altri tributi diretti, specialmente della tassa di famiglia che colpisce l'agiatazza, la quale è chiamata, forse, aumentata e resa progressiva, ad avviarci a quella trasformazione e semplificazione dei tributi che porterà una salutare rivoluzione al nostro sistema tributario ed economico.

O io sono in grande errore; ma a me pare che limitando la garanzia alla sola sovraimposta, si porti un nuovo danno alla proprietà fondiaria.

Io non sono tenero della privata proprietà, vedo che va modificandosi, e penso che in un non lontano avvenire possa anche sparire; come in un nebuloso avvenire potrà sparire anche la proprietà collettiva; ma noi non siamo qui a fare prognostici per l'avvenire, non dobbiamo occuparci di ciò che sarà nel secolo ventunesimo. Oggi dobbiamo cercare i rimedi per i mali presenti e considerare la società come presentemente è costituita per forza delle cose che speculazioni dottrinarie o decreti di despotti non potrebbero per volontà loro mutare.

Si vuole la sola garanzia della sovraimposta perchè di sicura base e di facile esazione; il che non esclude che abbiano sicura

base e facile esazione, sia pure in grado minore, gli altri cespiti di entrata.

Si pensa, forse, che cataclismi politici o sociali vengano a spazzare gli altri proventi: la terra rimane là!

La terra è un titolo, dicono, da cui si può sempre staccare la sua *cedola*.

Molti, in alto e in basso, la considerano ancora come la si considerava nel secolo passato: la proprietà la più oziosa. Eppure la più grande trasformazione è avvenuta in questa sorta di proprietà.

Agevole si è per lo Stato, per le Provincie ed i Comuni lo attingere nelle sue rendite (non si può dire che non vi attingano!); ma per chi coltiva la terra agevole cosa non è oggi il produrre quelle rendite; non si tratta più della *routine* dei nostri nonni, si tratta della più complicata, difficile industria fra quante ne esistano, arte e scienza insieme; generatrice, alimentatrice di tutte le altre industrie.

Sotto un tale aspetto va considerata presentemente la proprietà fondiaria, organizzazione attuale dell'agricoltura; e così la considerano ormai le Nazioni le quali nelle industrie di ogni genere sono di noi più progredite, per cui cercano tutti i mezzi di alleviarne i pesi che possano opprimerla, e cercano di proteggerla.

Ma l'essere così in vista ai colpi delle imposte, le costituisce, specialmente da noi, un pregio che contribuisce ad allontanarle quei capitali mobili che le sarebbero necessari per esplicarsi conforme ai recenti progressi, aumentando la ricchezza nazionale.

E se noi ora della sovrimposta vogliamo fare l'unico cespite di garanzia per provvedere ai bisogni dei Comuni non spianeremo certo la via ad alleggerirla.

I Comuni non vorranno restringere il campo che possa loro, eventualmente, concedere il credito; e, *a fortiori*, quando ne avranno approfittato, la imposta gravosa sarà consolidata per il diritto dei terzi: vero prelevamento in denaro sulla produzione avvenire.

L'aver ristretto così grandemente il campo delle garanzie che possano offrire gli enti locali, non restringe di pari passo la grande massa delle necessità che incombono ora su molti dei Comuni italiani, a cui sarebbe chiamata questa legge a provvedere. Per tutte, dunque, dovrebbe garantire la sola sovrain-

posta fondiaria al di cui alleviamento vi sono degli illusi i quali ancora sperano. Ciò non sarebbe possibile.

La fondiaria deve prestare la dovuta garanzia, ma in concorso delle altre tasse, specialmente delle dirette.

Nel Belgio, in Francia, Allemagna, Austria, ecc., vediamo come gli enti locali impegnano, senza distinzione, le loro rendite con Istituti, parecchi dei quali, a somiglianza di questo per la di cui fondazione si discute.

Perchè altrettanto non dovrebbe farsi da noi, sia pure con maggiori cautele, in limiti più ristretti?

Come può dirsi non sufficiente garanzia per l'Istituto ed i detentori delle cartelle, le delegazioni sulle tasse di famiglia e le altre di spettanza comunale o provinciale quando saranno tratte sopra i medesimi esattori dell'imposta fondiaria, muniti di cauzione, rispondenti del non riscosso per riscosso, con la condizione di non impegnare che una parte delle tasse, in una proporzione, sulla previsione media dell'ultimo triennio, più bassa che sia possibile?

Eh via! non mettiamo barriere, non facciamo sorgere difficoltà, non restringiamo il nostro campo d'azione, là ove un illustre ministro si accinge con prudente iniziativa a farci uscire dal marasma in cui siamo caduti.

In fine conviene tener mente di non creare un organismo il quale poi non risponda agli scopi che si prefigge. Di fatto codesta limitazione di garanzia io ritengo impedirà alla parte più ragguardevole dei Comuni, ai maggiori Comuni urbani in singolar modo, di approfittare a proprio beneficio della nuova legge. Codesti Municipi hanno sovente un così ristretto territorio per i quali la sovrimposta rappresenta una parte minima delle loro rendite.

Io conosco molto da vicino un importante Comune il quale nel suo attivo di un milione e 680 mila lire conta poco più di 200 mila lire quale cespite della sovrainposta fondiaria. Ebbene, come si vede, questo Comune — pur troppo caduto in una condizione economica ormai insostenibile — non per sua colpa, ma per vicende storiche — avendo immobilizzato il suo bilancio dalle spese obbligatorie e dai prestiti a tasso usurario — che gli assorbono lire 320 mila annue — questo Comune non potrebbe approfittare della nuova legge.

Eppure, oltre che per giustizia, non sarebbe un cattivo affare per lo Stato, il salvare dalla rovina una città, che in condizioni tali, pure versa nelle casse dello Stato, annualmente, circa 23 milioni di proventi doganali.

Ma quale occasione migliore della presente?

Non facciamo privilegi — come non pochi se ne sono fatti in passato per altre regioni — facciamo una legge per cui se ne avvantaggino tutti.

Questa volta io fui dunque ministeriale, perchè approvo lo spirito informatore della legge, e la legge stessa quando nella parte che ho indicata ritorni ai primitivi concetti dell'onorevole ministro. Di tanto io rivolgo calda raccomandazione a lui ed all'onorevole relatore. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava.

De Nava. Onorevole presidente, io sono agli ordini suoi e della Camera, ma osservo che sono quasi le sei...

Altre voci. Parli, parli!

De Nava. Del resto sarò brevissimo. All'articolo 2 di questo disegno di legge io ed altri colleghi abbiamo presentato un emendamento, il quale tende a parificare nel trattamento i Consorzi idraulici di terza categoria ai Consorzi di bonifica. Io aveva intenzione di rinunciare a parlare, per riservarmi di parlare allo svolgimento di questo emendamento; ma mi sono indotto a parlare per l'accenno, che si è fatto in questa discussione, ad un criterio restrittivo della legge, criterio il quale verrebbe, a mio avviso, a colpire esclusivamente l'aiuto che si vuole dare ai Consorzi di bonifica ed ai Consorzi idraulici, che noi sosteniamo debbano essere ai Consorzi di bonifica parificati.

Ora questo concetto restrittivo io l'ho visto più specialmente oggi, nel discorso dell'onorevole Giolitti, il quale insisteva nel manifestare i pericoli, a cui si andrebbe incontro, qualora ai Consorzi di bonifica ed anche a quelli idraulici si aprisse questa corrente di credito. E mi sono meravigliato quando ho inteso da lui accennare ad una somma di circa 500 milioni (perchè a tanto egli arrivava), a cui si dovrebbe giungere, qualora questo credito si aprisse.

Io gli dimostrerò che la somma che questi Consorzi potrebbero attingere dalla nuova

istituzione, non arriverebbe nemmeno al decimo di quello a cui egli ha accennato. È necessario però, che per giungere a queste conclusioni, dica due sole parole in ordine al principio della legge.

L'obiezione principale, che si è fatta a questo disegno di legge, e che qualunque persona nella Camera, edotta dall'esperienza, non deve dissimularsi ed anzi deve riconoscere l'importanza, è la seguente: che esso potrebbe essere un incentivo alle Provincie ed ai Comuni per sperperi e per nuovi debiti.

Ora io devo dichiarare che, se davvero questo difetto esistesse nella legge, benchè sia rappresentante di Provincie o di Comuni, che da questa legge attendono grandi benefici, sacrificerei questi interessi di fronte all'interesse generale.

Ed è perciò che prego vivamente il ministro e la Commissione di esprimere chiaramente il loro concetto; in quanto che lo articolo 2 del disegno di legge, nella sua dizione alquanto oscura, si presta a una doppia interpretazione, si presta, cioè, a far ritenere che le trasformazioni non si riferiscano soltanto ai debiti accesi prima della promulgazione di questa legge, ma eziandio ai debiti che possono essere accesi dopo.

Romanin-Jacur, relatore. No, non è vero!

De Nava. Tanto è vero che si presta a questa interpretazione che quasi tutti gli oratori, che hanno parlato in questa occasione, l'hanno interpretato così!

Romanin-Jacur, relatore. L'hanno interpretato male.

De Nava. Ma mi pare che non sarebbe male, se si chiarisse questo concetto e si dicesse che queste trasformazioni si riferiscono ai debiti precedenti.

Romanin-Jacur, relatore. Chiariremo meglio il concetto.

De Nava. Chiarito così questo punto, non avrà difficoltà di aderire al concetto espresso dalla legge.

E uguale è la condizione per ciò che riguarda i Consorzi di bonifica e i Consorzi idraulici, a cui ho accennato. Io intendo dimostrare che, mentre è bene che la Camera impedisca che i Comuni e le Provincie si indebitino, sarebbe pur bene che non s'impedisce che i Consorzi idraulici e i Consorzi di bonifica trovassero in questa disposizione il loro aiuto.

La differenza è grande fra il debito che

può fare un Comune o una Provincia, ed il debito, o meglio, l'anticipazione, che un Consorzio di bonifica o un Consorzio idraulico possa domandare; perchè l'anticipazione chiesta da questo si riferisce ad un'opera determinata, ad un'opera, per la quale contribuiscono in una determinata misura lo Stato, la Provincia ed il Comune, e per la quale vi è pure il contributo dei proprietari, che sono obbligati a pagare la loro quota in un determinato periodo di tempo; mentre per il mutuo domandato dalle Provincie o dai Comuni si ignora la causa, perchè molte volte si riferisce a trasformazioni di debiti già esistenti ed onerosi, di cui non sappiamo nè l'origine nè la ragione.

Prendiamo un esempio, traendolo dall'articolo 2 della presente legge, che si può riferire al porto di Genova. La lettera *b*) dell'articolo citato ammette che si possano fare anticipazioni agli enti locali per metterli in condizione di anticipare i fondi, che l'erario è tenuto a dar loro a rate per l'esecuzione di opere pubbliche.

La legge recente sul porto di Genova ha stabilito che per lo sviluppo di quel porto si devono spendere 16 milioni, e che questa somma sarà stanziata nel bilancio, ripartendola in 16 anni. Ora, se il comune di Genova, il quale è stato autorizzato da quella legge ad eseguire con anticipazione quell'opera per averne più presto i frutti, ottenesse da questo Istituto, di cui parla la presente legge, l'anticipazione dei 16 milioni, potrebbe con ciò dirsi che esso contrarrebbe un prestito rovinoso? Evidentemente no; perchè il comune di Genova in questo modo si troverebbe nella condizione di avere più presto compiuta un'opera, ma non avrebbe in nessun modo fatto un'operazione rovinosa. Del resto quel Comune non la potrebbe più fare adesso, avendo già, come ha detto l'onorevole Bettolo, contratto un debito con la Cassa di risparmio; e presto vedremo compiuti i lavori del porto di Genova.

Ma c'è un'altra differenza importante, che si riferisce al congegno di questi consorzi di bonifica ed idraulici, ed è questa, che, mentre nei Comuni e nelle Provincie la deliberazione relativa al prestito è fatta sì da rappresentanti, ma, diciamolo pure, da rappresentanti solo indirettamente interessati, questi consorzi, invece, sono costituiti da persone direttamente interessate.

Un consorzio di bonifica è costituito da coloro, i quali sanno che tra pochi anni saranno colpiti dall'obbligo del pagamento della loro quota di concorso da coloro, i quali sanno che, oltre la quota dello Stato, vi è la loro quota, e che perciò, entro un periodo brevissimo di tempo, essi saranno obbligati a pagare sulla loro proprietà.

Perciò non v'è alcun pericolo che si vada incontro a domande di prestiti per opere non utili e non necessarie. Ed è su questo punto che anch'io richiamo l'attenzione della Camera, e mi unisco anche in questo all'onorevole Giolitti. È bene che nell'articolo 2, il quale si riferisce ai consorzi di bonifica, si chiarisca il concetto del Ministero e della Commissione; a quali opere di bonifica, cioè, s'intenda alludere; imperocchè non disconosciamo che se fosse troppo generica la disposizione, potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti. Ma non credo vi sia bisogno di andare in un concetto molto generale.

Romanin-Jacur, relatore. Quelli che la legge definisce Consorzi di bonifica e di irrigazione.

De Nava. Onorevole Romanin, benchè sia molto favorevole alla costituzione dei consorzi idraulici, purtuttavia ritengo necessario limitare questa disposizione, e limitarla ai consorzi di bonifica e di irrigazione di prima categoria. E mi permetta l'onorevole Romanin di dirgli che, anche in questi limiti, sarebbe già molto estesa; perchè egli sa meglio di me che sono già classificate in prima categoria opere di bonificazione, le quali comprendono un territorio di un milione e duecento mila ettari, e che queste opere di bonificazione sono quelle appunto, le quali sono contemplate nel disegno di legge di recente presentato al Parlamento per una spesa di 250 milioni.

Ora comprenderà l'onorevole Romanin che, quando noi ci limitiamo anche ai soli consorzi di bonifica di prima categoria, abbiamo già fatto un'opera grande ed importante, in quanto che, secondo la legge sulle bonifiche, le opere di bonificazione classificate in prima categoria sono quelle che presentano un grande vantaggio igienico oppure un notevole vantaggio agrario. Ed è perciò che è bene limitarsi a queste opere di prima categoria. Ora che questi Consorzi tanto idraulici quanto di bonifica abbiano bisogno del credito non occorre ripeterlo a coloro, i quali conoscano questa

materia, e del resto la Camera se ne è occupata parecchie volte.

Questi consorzi sono costituiti in questa maniera. Essi si riuniscono, fanno i progetti, li fanno approvare nel modo voluto dalla legge; ma, quando si tratta della esecuzione, debbono aspettare, prima che tutta o una parte dell'opera sia compiuta, che possano avere dallo Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dai proprietari la rispettiva quota di contributo. È evidente pertanto la necessità imprescindibile, in cui essi si trovano di ricorrere al credito per quel periodo di tempo, in cui si eseguisce l'opera, aspettando che Stato, Provincia, Comuni e proprietari interessati paghino i loro contributi.

Non volete che in questo tempo vi sia un Istituito, il quale loro faccia un prestito? Si dirà, che altri Istituti potranno farlo. Ma purtroppo non viviamo nel mondo delle nuvole: viviamo nel mondo in cui siamo.

Ebbene, in Italia purtroppo di questi Istituti, i quali facciano di queste operazioni, non ne abbiamo. Possiamo dunque rimproverare lo Stato se viene in soccorso di questi enti ed offre loro del credito, il quale è pienamente garantito? Che questi enti non abbiano trovato credito è un fatto che non si può disconoscere. Noi ci troviamo in questa condizione, che ben pochi sono i Consorzi, i quali si son potuti costituire. E quei pochi (salvo alcuni, che hanno potuto trovare aperto il credito presso la Cassa depositi e prestiti) quei pochi, dove l'iniziativa è stata forte, hanno dovuto ricorrere ad espedienti che debbo qualificare i peggiori cui potessero ricorrere.

Alcuni Consorzi del Veneto, i quali si sono costituiti (e dò lode a loro di essersi costituiti) sapete a quale espediente hanno dovuto ricorrere? a quello dell'anticipazione di fondi da parte degli appaltatori; cioè a dire di far fare ad essi le opere e farle pagare con delegazione sull'annualità dello Stato oppure dei proprietari. È il peggiore dei sistemi, perchè significa pagare il denaro il 15 o il 20 per cento. E questo tutta la Camera lo deve riconoscere. (*È vero, è vero!*)

Si può dire che questi debiti non siano garantiti? Ma, o signori, relativamente ai Consorzi di bonifica che cosa succede? Per le leggi vigenti del 1882, del 1886 e del 1893 sapete quanto contribuisce lo Stato in queste opere di bonifica? Contribuisce con una

quota che va dal 70 all'80 per cento. Il resto, il 20 per cento, è pagato da Provincie, Comuni e proprietari interessati. Le quote di contributo dei proprietari interessati si debbono poi riscuotere coi privilegi dell'imposta fondiaria.

E le leggi del 1866 e del 1893 danno facoltà ai Consorzi di delegare e di vincolare non solo le tasse consorziali, ma di vincolare eziandio le quote di contributo dello Stato e della Provincia.

Io domando: quale debito si può fare con maggiore garanzia di questa? perchè, in sostanza, abbiamo che l'80 per cento deve essere pagato più tardi dallo Stato.

Perciò anzichè un prestito lo chiamerei una vera e propria anticipazione temporanea di fondi. È un'anticipazione la quale non serve ad altro che a far sì che un'opera che si poteva fare secondo gli stanziamenti in un tempo più lungo, si faccia in un tempo più breve. Ma, ripeto, la preoccupazione potrebbe essere sul limite e sull'estensione; ed è questo a cui accennava l'onorevole Giolitti, e su questo punto anche io richiamo l'attenzione della Camera.

Su questo punto ci soccorre l'esperienza, perchè nel 1886 fu promulgata la legge che diede tutte queste facilitazioni. Quanti Consorzi si sono costituiti? Quanti hanno domandato concessioni? Quanti hanno fatto prestiti? Evidentemente, da dodici anni di esperienza possiamo ricavare qualche ammaestramento.

Nè c'è bisogno di fare operazioni complicate, ma richiamo la Camera alla seconda tabella, che è allegata al disegno di legge recentemente presentato sulle bonifiche. In questa tabella è riportato il numero di Consorzi, che si sono costituiti dal 1896 in poi, che hanno domandato concessioni di opere, e che hanno dovuto fare prestiti.

Questi Consorzi sono dieci. Però avverto la Camera che bisogna toglierne due, che son regolati da leggi specialissime, cioè il Consorzio della bonifica Padana, che ha una anticipazione per la legge del 1886, e quello della bonifica di Burana, che è pur regolato dalla legge speciale del 1893. Bisogna togliere anche la bonificazione Pontina, perchè anche per questa figura un'annualità di 30 mila lire che si riferisce alla manutenzione.

Restano soltanto sette Consorzi per una somma di soli 12 o 13 milioni in dodici anni. Di

questa somma otto milioni si riferiscono alla bonifica Mantovana-Reggiana, della quale è stata chiesta la concessione solo da otto mesi, e per la quale ancora non si sono trovati i fondi; cosicchè, se dobbiamo parlare soltanto delle somme spese, non abbiamo che soli quattro o cinque milioni. Siamo dunque ben lontani dai 500 milioni, ai quali accennava l'onorevole Giolitti, che si dovrebbero spendere per tutti i Consorzi, che potrebbero costituirsi. Perchè tolto un miliardo e mezzo dei Comuni e Provincie, per arrivare ai due miliardi, ai quali accennava, si dovrebbero aggiungere appunto 500 milioni.

Questo ci insegna l'esperienza di questi dodici anni. Possiamo ammettere che in avvenire si potrà spendere anche il doppio; ma con tutto ciò arriveremo soltanto a 36 milioni e non mai a 500. E la ragione è semplicissima. Voi sapete quale procedura debba seguirsi per costituire un Consorzio idraulico o di bonifica. Si devono percorrere tanti stadii, riunire tante assemblee, sentire tanti Corpi consultivi, prima che un'opera sia ritenuta veramente necessaria e sia approvata, ci vuole insomma tanto e tanto tempo, che indubbiamente non è possibile che si arrivi ad una somma così eccessiva. E quando un progetto è approvato, bisogna tener conto di questo; che il prezzo dell'opera è considerato a *forfait*, e su di esso soltanto lo Stato dà il prestito.

Ho promesso di essere breve, ed ho finito. Mi auguro che questo disegno di legge si ispiri a due criteri: da una parte, che si chiuda la porta alla possibilità di debiti nuovi da parte delle Provincie e dei Comuni, e che la trasformazione si riferisca ai debiti già accesi prima, e pei quali si usino tutte le cautele perchè non si rinnovino gli artifizii, ai quali accennava l'onorevole Sonnino, vale a dire che non si possano fare debiti e disavanzi di bilancio; ma d'altra parte, che non si chiuda la porta alle anticipazioni a favore di quegli enti, perchè credo che noi dobbiamo invece augurarci che queste iniziative continuino e si spargano nel nostro paese. (*Benissimo! Bravo!* — *Vive approvazioni — Congratulazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bissolati

Bissolati. Sono agli ordini della Camera: preferirei però parlare domani.

Voci. A domani!

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Riccio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Riccio. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Guerci.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Panzacchi.

Panzacchi. Prego la Camera di stabilire il giorno per lo svolgimento della mia proposta di legge.

Presidente. Si può stabilire il giorno di sabato.

Panzacchi. Acconsento e ringrazio.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Miniscalchi, segretario, legge:

« Il sottoscritto interroga il ministro del commercio, per conoscere se, in omaggio al principio del rispetto alla continuità della azione governativa ed alla coerenza indispensabile al prestigio delle autorità, intende mantenere ferme le impegnative ingiunzioni, provvidamente fatte dal suo predecessore alla Camera di commercio di Roma, di procedere immediatamente ad una rigorosa epurazione delle liste elettorali.

« Santini. »

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro dell'interno per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare in seguito alle risultanze dell'inchiesta ordinata circa le condizioni dell'esercizio farmaceutico, specialmente per quanto riguarda la città di Milano.

« Gabba, Radice. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere quando potrà essere approvato definitivamente il progetto di sistemazione dell'Ozzeri, dalle cateratte di Cerasomma all'Ozzo-

retto per la bonifica del Lago di Bientina; e se sia sua intenzione, nelle tristi attuali condizioni economiche, di dare al più presto all'appalto cotesto lavoro.

« Matteucci.

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'istruzione pubblica per sapere, se e quando crede di provvedere alla condizione dei professori incaricati dello insegnamento nei ginnasi governativi da più di tre anni.

« Chindamo. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze, del tesoro e dell'interno per sapere se e con quale indirizzo, siano avviati i promessi studi su la riforma dei dazi comunali e su quegli altri provvedimenti d'indole economica e amministrativa, che si collegano alla questione urgente del pane buono e a buon mercato.

Carcano.

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dei lavori pubblici sulla esecuzione delle leggi organiche 20 marzo 1865 e 3 luglio 1875 sui lavori pubblici e sulle opere idrauliche, e della legge 23 luglio 1881 che costituiscono per la Valle di Chiana la base dei diritti acquisiti, e a cui non si può derogare con leggi successive che disconoscono completamente cotesti diritti e stabiliscono la più ingiusta e funesta retroattività, come fa il progetto di legge attuale sulle bonifiche. Lo interPELLA particolarmente sulla esecuzione delle opere di riordinamento dei Rio Castiglionesi e Cortonesi che facevano parte integrante dei lavori ordinati con la legge 23 luglio 1881, ritardato per le divergenze sui progetti tecnici e che costituisce un obbligo, se possibile, ancora più sacro per il Governo che disordinò quelle acque per compiere un bonificamento nel suo esclusivo interesse, e quindi deve rimetterle in condizioni normali anche a forma del Codice civile.

« Diligenti. »

Presidente. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

Quanto alla interpellanza, l'onorevole ministro dei lavori pubblici, dirà se e quando intenda rispondermi.

De Cesare. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Cesare. Ho presentato un'interrogazione per sapere con quali criteri intenda il Governo procedere alla distribuzione delle 100 mila lire ultimamente votate dal Parlamento pei servizi di pubblica beneficenza. Attesa l'urgenza di questa interrogazione, pregherei l'onorevole ministro dell'interno di consentire che venisse esaurita nella seduta di lunedì invece di andare alla coda di tutte le altre.

Presidente. Ma io le faccio notare, onorevole De Cesare, che non si può invertire l'ordine delle interrogazioni, salvo che il Governo non riconosca l'urgenza di farlo.

Di Rudini, ministro dell'interno. Mi rincresce di non poter acconsentire alla domanda dell'onorevole De Cesare, e di doverlo pregare di attendere la risposta alla sua interrogazione a quando verrà la sua volta. Del resto, in quanto alle 100 mila lire di cui egli parla, dichiaro subito alla Camera che esse sono esaurite per la semplicissima ragione che erano già state erogate in precedenza. (*Parità*).

De Cesare. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, ne ammiro la sincerità, e dichiaro di ritirare la mia interrogazione.

Presidente. Essendo state presentate le relazioni sulle domande di autorizzazione a procedere contro gli onorevoli deputati Campi ed Oliva, esse saranno iscritte nell'ordine del giorno della seduta di domani.

La seduta termina alle ore 18,10.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.
2. Domanda di autorizzazione a procedere contro i deputati Campi ed Oliva (81).
3. Svolgimento delle seguenti proposte di legge:
 - del deputato Carboni-Boj per aggregazione dei comuni di Solarussa, Zerfaliù e Siamaggiore alla pretura di Oristano;
 - del deputato Di Bagnasco ed altri circa gli assegni vitalizi ai veterani del guerre del 1848-49.
4. Seguito della discussione sul disegno di legge: Istituzione di una Cassa di credito comunale e provinciale (119).

Discussione sui disegni di legge:

5. Avanzamento nei corpi militari della Regia marina. (147) (*Approvato dal Senato*).

6. Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito in data 2 luglio 1896, n. 254. (*Modificato dal Senato*) (129-b).

7. Infortuni sul lavoro. (146).

8. Provvedimenti per le pensioni civili e militari (*Urgenza*). (150)

9. Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai. (66)

10. Aggiunta alla legge elettorale politica (Incompatibilità parlamentari). (89)

11. Modificazioni all'articolo 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3ª), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (93)

12. Riordinamento della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società e dagli Istituti. (121)

13. Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. (115)

14. Provvedimenti riguardanti i debiti redimibili. (51)

15. Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore (*Urgenza*). (79)

16. Per la difesa militare in tempo di pace. (73)

17. Riforma della legge forestale. (70)

18. Trasporto di fondi dai residui disponibili su alcuni capitoli ad altri capitoli del

bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98. (183) — *Modificazioni allo stesso disegno di legge (183-bis)*

19. Riduzione di lire 444,500 sul fondo autorizzato dalle leggi 9 luglio 1876, n. 3230, e 3 luglio 1884, n. 2519, per l'ampliamento e sistemazione del porto di Genova. (184)

20. Convenzione col Municipio di Napoli per permuta di immobili allo scopo di isolare il maschio Angioino di Castelnuovo in detta città. (215).

21. Stanziamenti in bilancio relativi alla spesa per il risanamento della città di Napoli. (203).

22. Assegnazione di lire 40,000 per le spese della Commissione d'ispezione straordinaria agli istituti di emissione da inserirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. (221)

23. Autorizzazione di spesa straordinaria nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98 per aumento temporaneo di carabinieri in Sicilia. (222)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.
